

DETERMINA DEL SUB COMMISSARIO**AREA VASTA 1****N. 1521/AV1 DEL 30/12/2022**

Oggetto: Approvazione convenzione con la Soc. Labirinto Cooperativa Sociale - onlus di Pesaro per servizio semi residenziale ad utenti affetti da Alzheimer presso il Centro Diurno Margherita codice ORPS 601961. Biennio 2023-2024.

IL SUB COMMISSARIO**AREA VASTA 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

VISTA la delega del Commissario Straordinario ASUR.

- D E T E R M I N A -

1. di approvare, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024, la convenzione con la Soc. Labirinto Cooperativa Sociale - onlus di Pesaro per servizio semi residenziale ad utenti affetti da Alzheimer presso il Centro Diurno Margherita codice ORPS 601961, alle condizioni e con le modalità specificate nell'allegato schema di convenzione il cui testo forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di precisare che la spesa annuale complessiva è pari a €. 137.079,56, fatte salve le eventuali disposizioni regionali ed aziendali che ne impongano la ridefinizione e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore, registrata sul conto n. 0505090107 *acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone anziane e disabili*, e nelle more della definizione del budget della nuova AST il valore economico di riferimento per l'anno 2023 sarà lo stesso previsto nel budget provvisorio come assegnato con DG ASUR 469/2022;
3. di attestare che ai sensi della L.R. n.19 del 08/08/2022, stante la soppressione dell'ASUR e la costituzione dell'AST di Pesaro-Urbino a decorrere dal 01/01/2023, gli effetti organizzativi ed economici daranno luogo ad oneri che saranno posti in capo al nuovo soggetto giuridico Azienda Sanitaria Territoriale (AST di Pesaro e Urbino) salvo diverse e/o nuove disposizioni aziendali.
4. di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Claudio Montalbins e quale Responsabile dell'esecuzione del contratto, il Direttore del Distretto di Fano Dott. Giuseppe Bonafede;
5. di precisare che questa Azienda si riserva di modificare, integrare, revocare anche parzialmente i

Numero:	Pag. 2
Data:	

contenuti del presente atto, qualora intervenissero modifiche normative di riferimento;

6. di trasmettere il presente atto per quanto di competenza a:

- Collegio Sindacale,
- Ente gestore della struttura;

7. di dichiarare che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Commissario Straordinario
(Dr. Romeo Magnoni)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Distretto di Fano - UOC Servizi Amministrativi Territoriali

Normativa di Riferimento

- D. Lgs. 502/92 e s.m.i., art.8 - quinquies;
- L.R. n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- L.R. n. 20 del 16/03/2000, recante ad oggetto. "*Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*".
- L.R. n. 17/2011 "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17.
- DGRM n.1011/2013, recante ad oggetto: "Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali delle residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale".
- DGRM n. 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013";
- DGRM n. 1440/2014 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2015";
- DGRM n.107/2015 "Recepimento Accordo stato-regioni del 30 ottobre 2014 "Piano Nazionale Demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" (rep. Atti n. 135/CU) - Linee di indirizzo regionali";
- DGRM n. 289/2015 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 – Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliere, socio-sanitaria e sociale";
- Determina DG/Asur n. 88 del 15/02/2017 "Approvazione convenzione con la Soc. Labirinto Cooperativa Sociale - onlus di Pesaro per servizio semi residenziale ad utenti affetti da Alzheimer presso il Centro Diurno Margherita codice ORPS 601961. Anni 2017-2018";
- Determina DG Asur n.743 del 15/12/2020 avente ad oggetto "DGRM 1674/19, DGRM 317/20 e DGRM 1053/20".
- Nota del 18/12/2020 inviata da Soc. Labirinto Cooperativa Sociale - onlus di Pesaro.
- L.R. n.19 del 08/08/2022 "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale";

Motivazione:

Nella seduta del 30/10/2014, la Conferenza Unificata Stato Regioni ha definito ed implementato il **Piano Nazionale Demenze -PND-**, inteso come strategia globale per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore, partendo dal presupposto che, come in tutte le patologie cronico-degenerative nelle quali l'approccio farmacologico non è risolutivo nel modificarne la storia naturale, occorre prevedere un insieme articolato ed organico di percorsi assistenziali, secondo una filosofia di gestione integrata della malattia.

La demenza, come descritta nei predetti documenti, è una malattia cronico degenerativa, la cui storia naturale è caratterizzata dalla progressione più o meno rapida dei deficit cognitivi, dei disturbi del comportamento e del danno funzionale con perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza con vario grado di disabilità e conseguente dipendenza dagli altri, fino alla immobilizzazione a letto.

Pertanto, è necessario pervenire il più rapidamente possibile ad una diagnosi precisa che permetta interventi farmacologici e/o psicosociali volti a contenere la progressione della malattia in relazione allo stadio, al grado di disabilità ed alla comorbilità; è altrettanto necessario ed irrinunciabile gestire tutti i problemi che si presentano nel percorso dei vari stadi.

La demenza e' in crescente aumento nella popolazione generale ed e' stata definita secondo il Rapporto OMS e ADI una priorit  mondiale di salute pubblica: "nel 2010 35,6 milioni di persone risultavano affette da demenza con stima di aumento del doppio nel 2030, il triplo nel 2050, con ogni anno 7,7 milioni di nuovi casi (1 ogni 4 secondi) e una sopravvivenza media dopo la diagnosi di 4-8-anni.

La stima dei costi e' di 604 mld di dollari/anno con incremento progressivo e continua sfida per i sistemi sanitari.

E' necessario assicurare la migliore qualita' di vita possibile per il paziente ed un supporto adeguato per i familiari da parte dei sistemi sanitari, sociali, finanziari e giuridici.

Inoltre, sotto il profilo socio-assistenziale, la demenza   una malattia che produce punte di sofferenza e disagio che travalicano quelle proprie del soggetto che ne   affetto, producendo una gamma amplissima e differenziata di bisogni emergenti e di necessit  assistenziali a seconda della fase.

Pertanto si deve agire subito per: 1) promuovere a livello mondiale una societ  in grado di comprendere ed includere le demenze; 2) considerare le demenze una priorit  sanitaria e sociale nazionale in tutti i Paesi; 3) migliorare l'atteggiamento e la conoscenza del pubblico e dei professionisti rispetto alle demenze; 4) investire nei sistemi sanitari e sociali per migliorare l'assistenza ed i servizi per i pazienti ed i loro familiari; 5) aumentare la priorit  data alle demenze nell'agenda della ricerca di salute pubblica.» (Ginevra 11 aprile 2012).

La Regione Marche   una tra le regioni pi  longeve d'Italia con una prevalenza di 2,9% della popolazione oltre 65 anni sul totale della popolazione residente.

Stime effettuate nella Regione, riportano che il numero di soggetti ultra 65enni affetti da demenza   pari a circa 30.000 unit , di questi, il 60%   affetto da demenza di Alzheimer.

Con **DGR n. 107 del 23/02/2015**, la Giunta Regionale ha recepito il PND ed altres  ha approvato le Linee di Indirizzo regionali per l'implementazione del predetto PND a supporto delle persone affette da demenza.

Gli obiettivi del PND sono:

Obiettivo 1: Interventi e misure di Politica sanitaria e sociosanitaria:

- *Aumentare le conoscenze della popolazione generale, delle persone con demenze e dei loro familiari, nonch  dei professionisti del settore, ciascuno per i propri livelli di competenza e coinvolgimento, circa la prevenzione, la diagnosi tempestiva, il trattamento e l'assistenza delle persone con demenza con attenzione anche alle forme ad esordio precoce;*
- *Conseguire, attraverso il sostegno alla ricerca, progressi di cura e di miglioramento della qualita' della vita delle persone con demenza e dei loro carer;*
- *Organizzare e realizzare le attivita' di rilevazione epidemiologica finalizzate alla programmazione e al miglioramento dell'assistenza, per una gestione efficace ed efficiente della*
- *malattia.*

Obiettivo 2: Creazione di una rete integrata per le demenze e realizzazione della gestione integrata:

- *Promuovere la prevenzione, la diagnosi tempestiva, la presa in carico, anche al fine di ridurre le discriminazioni, favorendo adeguate politiche di intersettorialita';*
- *Rendere omogenea l'assistenza, prestando particolare attenzione alle disuguaglianze sociali e alle condizioni di fragilit  e/o vulnerabilit  socio-sanitaria.*

Obiettivo 3: Implementazione di strategie ed interventi per l'appropriatezza delle cure:

- *Migliorare la capacita' del SSN nell'erogare e monitorare i Servizi, attraverso l'individuazione e l'attuazione di strategie che perseguano la razionalizzazione dell'offerta e che utilizzino metodologie di lavoro basate soprattutto sull'appropriatezza delle prestazioni erogate;*

- *Migliorare la qualità dell'assistenza delle persone con demenza al proprio domicilio, presso le strutture residenziali e semiresidenziali e in tutte le fasi di malattia;*
- *Promuovere l'appropriatezza nell'uso dei farmaci, delle tecnologie e degli interventi psico-sociali.*

Obiettivo 4: Aumento della consapevolezza e riduzione dello stigma per un miglioramento della qualità della vita:

- *Supportare le persone con demenza e i loro familiari fornendo loro corrette informazioni sulla malattia e sui servizi disponibili per facilitare un accesso ad essi quanto più tempestivo possibile;*
- *Migliorare la qualità di vita e della cura e promuovere la piena integrazione sociale per le persone con demenze anche attraverso strategie di coinvolgimento personale e familiare;*
- *Favorire tutte le forme di partecipazione, in particolare attraverso il coinvolgimento delle famiglie e delle Associazioni, sviluppando non solo l'empowerment delle persone ma anche quello della comunità'. In questo contesto le amministrazioni regionali si attivano per il coinvolgimento anche delle Associazioni locali*

Nello specifico della rete assistenziale, il Centro Diurno, quale struttura di riferimento della rete, rappresenta un'alternativa assistenziale sul territorio, estremamente importante per i pazienti.

Esso non si qualifica solo come intervento assistenziale, ma nasce dalla volontà di inserirsi nel ciclo dell'intervento socio-sanitario all'adulto parzialmente non autosufficiente, tra la tappa iniziale del suo percorso, che è quella della diagnosi e della possibile terapia, a quelle intermedie dell'assistenza, e a quella finale della istituzionalizzazione, se necessario.

Contestualizzando gli indirizzi sopra enunciati e dovendo far fronte alla continua domanda assistenziale riferita alla patologia di che trattasi, questa Area Vasta 1 ha a disposizione nel proprio territorio n.2 strutture semi residenziali:

- Centro Diurno Alzheimer a gestione diretta "Il Giardino dei Ricordi" sito a Pesaro con n.14 posti,
- Centro Diurno Alzheimer "Margherita" sito a Fano con n.40 posti.

Quest'ultimo è gestito dalla Soc. Labirinto Cooperativa Sociale Soc. Coop. p.a. – Onlus – ed è autorizzato con provvedimento del Comune di Fano n.486 del 4/4/2014 e accreditato per n.40 posti con Decreto Dirigente n.237/ACR dell'11/11/2014.

Altresì, è censito dall'Osservatorio delle Politiche Sociali della Regione Marche come segue:

- Codice ORPS: 601961
- Denominazione: CENTRO DIURNO ALZHEIMER MARGHERITA
- Contesto amministrativo: Sanitaria
- Tipo servizio: CDD - Centro diurno demenze
- Area di utenza: Anziani;

Tale struttura è stata già convenzionata negli anni precedenti ed in proposito si cita in ultimo la determina DG n. 167/2019 relativa agli anni 2019-2020.

Con nota 18/12/2020, la Coop Labirinto ha chiesto il rinnovo del convenzionamento per il biennio 2021-2022 alle medesime condizioni in essere, ottenendo il visto favorevole della Direzione Distrettuale di Fano.

Lo standard assistenziale della struttura prevede per ogni ospite 35 minuti/die di educatore, 15 minuti/die di FKT, 20minuti/die di psicologo e 35 minuti die di OSS.

Se aggiungiamo l'assistenza per la mensa, il trasporto, l'attività ludico-ricreativa (35 muniti/ospite/die) ogni ospite accolto a tempo pieno (8,30-18,30) o parti me (8,30-13,30 o 13,30-18,30) riceve giornalmente 140 minuti di assistenza.

In definitiva la risposta è ottima rispetto ad una patologia che in particolare nelle fasi iniziali intermedie offre una risposta adeguata in grado di rallentare gli aspetti deterioranti e catastrofici della

malattia stessa.

La struttura entra in un circuito d'offerta che vede per questi malati setting assistenziali diversificati rispetto al quadro involutivo (ambulatoriale, diurno, residenziale). La sede del Centro diurno ospita inoltre anche la sede dell'associazione dei familiari di pazienti con demenza e questo favorisce una ottima sinergia di possibilità e di informazioni per la cura di questi particolarissimi pazienti. In allegato il report del centro sulla attività svolta ed il dettaglio dei pazienti.

Il centro diurno è unico nel Distretto di Fano, accoglie pazienti anche dei distretti vicini e quindi si ritiene estremamente utile nel fornire assistenza a questa tipologia di malati sia per ritardare gli affetti della malattia sia per alleggerire il carico assistenziale alla famiglia. Si inserisce nel percorso assistenziale a disposizione dell'UVI in collaborazione con l'UVA (prossima CDCD).

Ritornando sul tema degli standards assistenziali ed in aggiunta a quanto detto sopra, la struttura prevede un setting coerente, se non superiore, a quelli previsti dalla DGR n.1331/2014 Area Anziani, Cure Semiresidenziali SRD:

Codice livello intensità assistenziale	Profilo	Standard Assistenziali (a)	Note applicative
Codice SRD	Prestazioni sanitarie e riabilitative erogate in Centri diurni a pazienti con prevalenti disturbi cognitivi e/o del comportamento. I trattamenti sono costituiti da prestazioni di carattere infermieristico, rieducative, tutelari, supporto psicologico e di animazione.	Assistenza globale (infermiere, OSS, animazione, terapeuta occupazionale, educatore, psicologo): almeno 90m/die/paz inteso come media La natura dei bisogni assistenziali dei singoli soggetti determina il mix tipologico delle figure professionali e il relativo carico assistenziale	Il nucleo di assistenza semiresidenziale è inserito preferibilmente in strutture che erogano attività residenziale

Pertanto, essendo classificabile SRD ai sensi della medesima DGR n.1331/2014, è prevista una tariffa giornaliera come di seguito specificata:

Denominazione livello assistenziale e codice	Denominazione Struttura	Quota SSR (€)	Quota Compartecipazione Utente/Comune (€)	Quota Totale (€)
Cure Semiresidenziali SRD	Centro Diurno Alzheimer	29,00	29,00	58,00

Pertanto, risultando a budget la somma sopra citata ne consegue che la convenzione tra le parti dovrà prevedere la disponibilità massima di n. 18 posti/giorno a tempo pieno o 36 posti/giorno a tempo parziale (bdg/240gg./€ 29,00/die+iva 5%) secondo il seguente prospetto a scalare:

n. posti TPI (pieno)	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
n. posti TPA (parziale)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	14	26	28	30	32	34	36

Quindi, rapportando la disponibilità economica otteniamo un massimo di **n.4.502 gg a TPI o n.9.004 gg a TPA.**

Come recentemente disposto dalla Direzione Generale, si ritiene opportuno approvare l'atto a valenza pluriennale.

Preso atto della delega del commissario Straordinario ASUR, nota prot. n. 0044732|28/12/2022|ASUR|DG|P si ritiene opportuno approvare la convenzione con la Cooperativa Labirinto alle stesse condizioni degli anni precedenti.

Esito dell'istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Sub Commissario Straordinario l'adozione del seguente schema di determina:

- di approvare, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024, la convenzione con la Soc. Labirinto Cooperativa Sociale - Onlus di Pesaro per servizio semi residenziale ad utenti affetti da Alzheimer presso il Centro Diurno Margherita codice ORPS 601961, alle condizioni e con le modalità specificate nell'allegato schema di convenzione il cui testo forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- di precisare che la spesa annuale complessiva pari a €. 137.079,56, sarà registrata sul conto n. 0505090107 *acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone anziane e disabili* e nelle more della definizione del budget della nuova AST il valore economico di riferimento per l'anno 2023 sarà lo stesso previsto nel budget provvisorio anno 2022 come assegnato con DG ASUR 469/2022;
- di attestare che ai sensi della L.R. n.19 del 08/08/2022, stante la soppressione dell'ASUR e la costituzione dell'AST di Pesaro-Urbino a decorrere dal 01/01/2023, gli effetti organizzativi ed economici daranno luogo ad oneri che saranno posti in capo al nuovo soggetto giuridico Azienda Sanitaria Territoriale (AST di Pesaro e Urbino) salvo diverse e/o nuove disposizioni aziendali.
- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Claudio Montalbini e quale Responsabile dell'esecuzione del contratto, il Direttore del Distretto di Fano Dott. Giuseppe Bonafede;
- di precisare che questa Azienda si riserva di modificare, integrare, revocare anche parzialmente i contenuti del presente atto, qualora intervenissero modifiche normative di riferimento;
- di trasmettere il presente atto per quanto di competenza a:
 - Collegio Sindacale;
 - Ente gestore della struttura;
- di dichiarare che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore U.O.C.
(Dott. Claudio Montalbini)

Incaricato fase istruttoria
Dott.ssa Daniela Marsili

Per il parere infrascritto:

Si attesta che la spesa derivante dalla presente determina sarà annotata al c.e. 0505090107 e nelle more della definizione del budget della nuova AST il valore economico di riferimento è dato dal budget provvisorio anno 2022 come assegnato con DG ASUR 469/2022.

<i>Competenza</i>	<i>Conto economico</i>	<i>Importo</i>	<i>Autorizzazione/sub</i>
2023	0505090107 "acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone anziane e disabili"	€.137.079,56	AV1URP
2024	0505090107 "acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone anziane e disabili"	€.137.079,56	AV1URP

Il Direttore UOC Servizi Amministrativi Territoriali
(Dott. Claudio Montalbini)

Area Controllo di Gestione

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che la spesa di €.137.079,56 sarà imputata al c.e. 0505090107 e sarà prevista nel budget di riferimento allorquando attribuito.

Il Direttore UOC Controllo di Gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)

Area Contabilità Bilancio e Finanza

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti ed agli esercizi di competenza.

Il Direttore UOC Area Contabilità e Finanza
(Dott.ssa Cinzia Gregorini)

- ALLEGATI -

- Schema di convenzione con Soc. Labirinto Cooperativa Sociale
- Atto di designazione /nomina del Responsabile dei Dati Personali (art.28 Regolamento UE 2016/679)

CONVENZIONE TRA L'ASUR - AREA VASTA N. 1 - E LA SOC. LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP. P.A. - ONLUS - DI PESARO, PER IL SERVIZIO SEMI RESIDENZIALE PER UTENTI AFFETTI DA ALZHEIMER PRESSO IL CENTRO DIURNO MARGHERITA Codice ORPS 601961

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Oberdan n.2 - 60122 Ancona - 28 C.F. e P.IVA. 02175860424, nella persona del legale rappresentante p. t. Commissario Straordinario , Dott.ssa Nadia Storti , domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente medesimo, che delega il Dr. Romeo Magnoni, Sub Commissario Area Vasta n. 1, ad agire in nome e per conto dell'ASUR

E

La Società Labirinto Cooperativa Sociale Soc. Coop. p.a. - Onlus -, con sede legale a Pesaro in via Milazzo 28 C.F. e P.IVA 01204530412 (d'ora innanzi denominata Cooperativa) iscritta all'Albo regionale delle cooperative sociali - settore A - con DD SS n. 235 del 24.05.1994, rappresentata dal Presidente Dott. Davide Mattioli , nato a Fano(PU) il 13/10/1970, in qualità di Presidente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1- FINALITA'

La presente convenzione disciplina il rapporto gestionale tra Il Centro Diurno Alzheimer " Margherita" Codice ORPS 601961, sito in Fano (PU) via San Michele n. 36/B gestito dalla Soc. Labirinto Cooperativa Sociale Soc. Coop. p.a. - Onlus e l'Area Vasta n.1.

Il Centro Diurno "Margherita" è una struttura che eroga prestazioni di riabilitazione funzionale in regime semi-residenziale, a persone anziane affette da demenza - Alzheimer in situazione di compromessa attività fisica, psichica e sensoriale

Le principali finalità che si prefigge il Centro sono:

- migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Alzheimer o da altra demenza in fase intermedia, residenti a Fano e nei Comuni che insistono nel territorio della Area Vasta n.1;
- fornire sollievo alla famiglia, in modo da favorire la permanenza della persona malata al proprio domicilio il più a lungo possibile;
- stimolare e mantenere le capacità cognitive e funzionali residue, in modo da ritardare l'evoluzione e la progressione della malattia;
- favorire l'integrazione della persona con l'ambiente;
- diminuire il ricorso alle strutture residenziali.

ART.2 - TIPOLOGIA DEGLI OSPITI

L'assistenza offerta dal Centro Diurno è rivolta a soggetti affetti da demenza, di tipo Alzheimer o non-Alzheimer, senza rilevanti disturbi comportamentali, in situazione di compromessa attività fisica, psichica e sensoriale. Inoltre devono essere inseriti in un contesto familiare che sia in grado di assisterli nelle ore di chiusura del Centro.

ART.3 - MODALITA' D'ACCESSO AL CENTRO DIURNO

La persona residente in uno dei comuni appartenenti all' Area Vasta n. 1, che richiede l'autorizzazione alla frequenza del Centro Diurno, con il beneficio della quota sanitaria, deve avere i seguenti pre-requisiti:

- 1) una diagnosi di "Demenza" riconosciuta dall'Unità Valutativa Alzheimer U.V.A. ora Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) del Distretto di Fano, comprensiva di un giudizio clinico di idoneità alla frequenza del Centro;
- 2) una valutazione multidimensionale (infermieristica e sociale).

La segnalazione per l'accesso al Centro Diurno può partire:

- dal medico di medicina generale del paziente, dall'Ospedale,
- dalla famiglia,
- dalla rete del volontariato,
- da altri servizi territoriali dell'Area Vasta o dell'Ambito Sociale Territoriale.

La richiesta deve invece essere effettuata dal Medico di Medicina Generale.

Procedura:

➤ il Medico di Medicina Generale del paziente, effettua la richiesta di "Valutazione per Centro Diurno Alzheimer" su ricettario regionale, che deve essere inviata alla segreteria-UVI del Distretto di Fano che provvede alla registrazione e attua le seguenti azioni:

- segnala il caso all'infermiera del CDCD per verificare che il paziente sia già noto al servizio e nel caso in cui il paziente non sia noto è necessario che venga preso un appuntamento come prima visita nello stesso ambulatorio e chiamato l'utente;
- Il medico del CDCD, sulla base della visita effettuata e/o della documentazione archiviata, compila una sintesi clinica ed esprime un giudizio di idoneità alla frequenza del Centro Diurno su apposito modulo che verrà successivamente trasmesso all'UVI.
- In sede di riunione periodica dell'UVI il caso viene discusso sulla base del giudizio di idoneità e della valutazione multidimensionale. L'UVI, nel momento in cui autorizza la frequenza da indicazioni degli obiettivi dell'inserimento e dei tempi di permanenza.
- L'UVI trasmette la decisione sull'ammissione al MMG, al Responsabile della U.O. Integrazione sociosanitaria, al Responsabile del Centro Diurno e al Dirigente Responsabile della direzione amministrativa con delega alla residenzialità, in un tempo prevedibile medio di circa 15-20 giorni dalla registrazione della richiesta presso la segreteria dell'UVI.
- La quota sanitaria, verrà riconosciuta a partire dalla data di inserimento presso il Centro che deve essere comunque successiva alla data di autorizzazione da parte dell'UVI, e comunicata tempestivamente al Dirigente Responsabile della direzione amministrativa con delega alla residenzialità, da parte del Responsabile della struttura.

ART.4 - DURATA DELLA PERMANENZA

In linea generale l'ospitalità nel Centro è transitoria e non permanente.

La dimissione dal Centro Diurno viene valutata e stabilita dal C.D.C.D. in base ai seguenti criteri:

- scadenza del termine concordato al momento dell'ammissione;
 - regressione e/o aggravamento tale da dover ipotizzare il ricorso ad altro servizio più adeguato.
- La possibilità di prorogare senza soluzione di continuità la permanenza al Centro è secondaria alla numerosità della domanda rispetto all'offerta di posti. In caso di liste d'attesa si programmeranno le ammissioni sulla base di una valutazione multidimensionale del paziente che tenga in considerazione non soltanto i criteri clinici di malattia, ma anche le condizioni socio-assistenziali della stessa.

ART.5 – CAPACITA' RICETTIVA – BUDGET ANNUO

Con la presente convenzione le parti concordano di riservare la disponibilità massima di n. 18 posti/giorno a tempo pieno o 36 posti/giorno a tempo parziale per il servizio semiresidenziale ai malati di Alzheimer residenti nei comuni dell'Area Vasta n.1, secondo il seguente prospetto a scalare:

n. posti TPI (pieno)	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
n. posti TPA (parziale)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	14	26	28	30	32	34	36

Il tetto massimo di spesa per l'anno 2021 è pari ad € 137.079,56 iva compresa, corrispondente ad un massimo di n.4.502 gg a TPI o n.9.004 gg a TPA.

Tale importo è confermato fatte salve eventuali disposizioni regionali ed aziendali che ne impongano la ridefinizione e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore;

Per l'anno 2023 la somma a bdg di riferimento sarà quella degli anni precedenti, fatte salve le eventuali disposizioni regionali ed aziendali che ne impongano la ridefinizione e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore

I bdg annuali sopra stabiliti e le giornate di presenza sono limiti invalicabili e, pertanto, le presenze/prestazioni aggiuntive oltre i limiti economici e quantitativi medesimi non saranno remunerate dall'Area Vasta n.1.

ART.6 - MODALITA' ASSISTENZIALI E SERVIZI

Il Centro Diurno deve adottare un modello organizzativo che presenti le seguenti caratteristiche, anche attraverso l'integrazione con i servizi territoriali dell'Area Vasta n. 1 e dei Comuni:

- adozione della Valutazione Multidimensionale per la rilevazione dei bisogni assistenziali dell'ospite;
- stesura di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) come programma d'intervento, in risposta ai problemi e/o necessità rilevate con la Valutazione Multidimensionale;
- mantenimento di un archivio della documentazione personale, tale da consentire un monitoraggio continuo delle attività del Centro;
- coinvolgimento continuo della famiglia attraverso incontri periodici.

Le prestazioni e i servizi erogati agli utenti del Centro Diurno, devono essere conformi alla normativa regionale in materia, tenendo presente che dette Strutture devono caratterizzarsi anche per un'elevata integrazione socio-sanitaria.

I servizi offerti dal Centro Diurno sono:

- assistenza alla persona;
- attività di riabilitazione cognitiva;
- attività di recupero / mantenimento delle abilità funzionali e di tipo strumentale;
- attività di recupero / mantenimento delle abilità motorie;
- attività ricreativa e occupazionale;
- attività di tipo audiovisivo;
- servizio mensa, su richiesta;
- servizio di trasporto effettuato nell'ambito dell'Area Vasta n. I, in caso di effettiva necessità.

ART.7 - REQUISITI

Il Centro è autorizzato con provvedimento del Comune di Fano n.486 del 4/4/2014 e accreditato per n.40 posti con Decreto Dirigente n.237/ACR dell'11/11/2014.

Altresi, il Centro è censito dall'Osservatorio delle Politiche Sociali della Regione Marche come segue:

Codice ORPS: 601961

Denominazione: CENTRO DIURNO ALZHEIMER MARGHERITA

Contesto amministrativo: Sanitaria

Tipo servizio: CDD - Centro diurno demenze

Area di utenza: Anziani;

ART.8 – STANDARDS ASSISTENZIALI

Per ogni assistito ammesso, il Centro assicura, nel pieno rispetto della dignità dell'assistito e secondo i propri parametri, l'assistenza a mezzo del seguente personale con i relativi standards assistenziali stabiliti dalla DGRM n.1331/2014:

Codice livello intensità assistenziale	Profilo	Standard Assistenziali (a)	Note applicative
Codice SRD	Prestazioni sanitarie e riabilitative erogate in Centri diurni a pazienti con prevalenti disturbi cognitivi e/o del comportamento. I trattamenti sono costituiti da prestazioni	Assistenza globale (infermiere, OSS, animazione, terapeuta occupazionale, educatore, psicologo): almeno 90m/die/paz inteso come media	Il nucleo di assistenza semiresidenziale è inserito preferibilmente in strutture che erogano attività residenziale

	di carattere infermieristico, rieducative, tutelari, supporto psicologico e di animazione.	La natura dei bisogni assistenziali dei singoli soggetti determina il mix tipologico delle figure professionali e il relativo carico assistenziale	
--	---	---	--

Competono all'ASUR- l'Area Vasta 1, attraverso l'UVI le funzioni di verifica e controllo dell'attività svolta all'interno della struttura stessa, il controllo e la verifica della qualità assistenziale.

E' consentito l'accesso a personale volontario di varie associazioni, al fine di favorire l'integrazione con il territorio che svolgerà una funzione di supporto al personale assegnato al Centro Diurno e che dovrà essere adeguatamente formato.

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì per almeno n.7 ore giornaliere e per n.240 giorni/anno.

ART.9 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Gli elementi caratterizzanti l'organizzazione del Centro Diurno sono i seguenti:

- l'organizzazione del lavoro deve essere coordinato da una figura referente responsabile;
- devono essere previsti momenti di lavoro in equipe, programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale;
- tutti gli operatori devono portare ben visibile un tesserino identificativo, rilasciato dal gestore del Centro, riportante il nome e la qualifica rivestite;
- l'utilizzo di volontari, obiettori e giovani in servizio civile deve essere preceduto ed accompagnato da attività formative atte a garantire un adeguato inserimento nelle attività del Centro.

ART.10 - DOCUMENTAZIONE

Il Centro Diurno deve provvedere alla regolare tenuta della seguente documentazione:

- registro degli ospiti;
- cartella personale degli ospiti (documentazione anagrafica, amministrativa, sanitaria, ecc.);
- liste d'attesa.

Tale documentazione deve essere costantemente aggiornata e resa disponibile su richiesta dei soggetti che effettuano attività di vigilanza e di controllo, nonché delle altre autorità competenti.

ART.11 - CARTA DEI SERVIZI

La Cooperativa è tenuta ad adottare la "Carta dei Servizi" comprendente tutte le informazioni utili all'utente e/o ai familiari recante le seguenti notizie:

- finalità e caratteristiche delle struttura;
- regole della vita comunitaria;
- orari di frequenza al Centro e orario dei pasti;
- prestazioni e servizi forniti agli ospiti, con la chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile, e ciò che viene considerato extra;
- modalità di ammissione e dimissione degli ospiti;
- ammontare della retta, con i relativi benefici, e modalità di pagamento;
- durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici (se previsti);
- criteri di organizzazione delle attività ricreative;
- rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali;
- istituzione e funzionamento di un organismo di rappresentanza degli ospiti e delle famiglie.

Una copia di tale documento viene consegnata ai familiari degli ospiti. Gli stessi familiari rilasciano apposita autorizzazione alla somministrazione di farmaci da parte del personale del Centro.

ART.12 - COORDINAMENTO E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

I momenti fondamentali dell'attività assistenziale nei confronti dell'ospite sono:

- valutazione clinica iniziale, comprensiva del giudizio di idoneità alla frequentazione del Centro, di competenza del medico specialista;
- valutazione socio-assistenziale, di competenza del coordinatore del Centro;
- elaborazione di un "Piano Assistenziale Individualizzato" (PAI), soggetto a periodiche verifiche ed integrazioni;
- incontri settimanali degli operatori del Centro, per la condivisione del piano assistenziale;
- incontri periodici di tutti gli operatori, del coordinatore, del responsabile della gestione del Centro, del medico specialista referente dell'ASUR, del responsabile del Distretto referente dell'ASUR, con l'ausilio di un supervisore per la verifica del lavoro svolto, e la discussione di eventuali problematiche emergenti;
- incontri periodici con i familiari degli ospiti.

Le verifiche ed i controlli sull'attività svolta dal Centro, verranno assicurati, periodicamente, dalla dell'Area Vasta n. 1 tramite il proprio Referente per il Centro Diurno Alzheimer e il Responsabile della U.O. Integrazione socio-sanitaria.

ART.13 -INDICATORI

Gli indicatori di processo sono :

- n. accessi
- n. casi idonei all'accesso/n. casi valutati n. dimissioni
- frequenza media mensile utenti

- frequenza media giornaliera utenti
- n. utenti in lista di attesa.

ART.14 - TARIFFE

La struttura, classificata SRD ai sensi della DGR n.1331/2014, prevede una tariffa giornaliera come di seguito specificata:

Denominazione livello assistenziale e codice	Denominazione Struttura	Quota SSR (€)	Quota Compartecipazione Utente/Comune (€)	Quota Totale (€)
Cure Semiresidenziali SRD	Centro Diurno Alzheimer	29,00	29,00	58,00

- La Cooperativa provvederà ad emettere la relativa fattura secondo le normative di legge;
- La fattura dovrà contenere o avere allegato un registro di presenza indicante le **persone ospitate, i giorni di presenza/mese, la data di autorizzazione all'ingresso dell' UVI e le condizioni di frequenza (TPI-tempo pieno o TPA-tempo parziale)**;
- Il Direttore del Distretto di Fano o chi per esso, controllerà e verificherà tale documento, ne attesterà la regolarità e lo trasmetterà al Dirigente Amministrativo che provvederà alla liquidazione;
- I compensi dovuti alla Cooperativa, saranno corrisposti dall' Area Vasta n. 1 nei termini di legge
- Durante l'assenza dell'utente, a qualsiasi titolo, non è previsto alcun compenso alla Cooperativa da parte dell'Area Vasta.

ART.15 - DURATA - RECESSO

La presente convenzione ha durata biennale, **dal 01/01/2023 al 31/12/2024.**

Al termine della presente convenzione, è prevista la possibilità di formale rinnovo previa verifica delle finalità raggiunte, dei fabbisogni assistenziali dell'Area Vasta e del budget annuo determinato dalle direttive impartite dalla Regione Marche.

È concessa facoltà alle parti di recedere dalla presente convenzione con nota formale notificata alla contro parte con raccomandata a.r. o PEC-posta elettronica certificata, almeno 30 gg. prima della data prevista per il recesso.

ART. 16 PROTEZIONE DEI DATI PERTSONALI

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati " (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "titolare") per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuno ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'ASUR Marche è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell'art.28 del GDPDR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 17- NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento dei dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GPDR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso ASUR Marche, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GPDR, risponderà solidalmente, ex art.82 comma 2 DGPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina

Art. 18 - RINVIO NORMATIVO E FORO COMPETENTE

Le parti concordano che in caso di controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Pesaro.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno esplicito riferimento alle disposizioni normative in materia.

ART.19 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente da bollo (DPR 642/72 tabella 25) sarà registrata solo in caso d'uso e le spese saranno a carico della parte richiedente.

ART.20 -NORME FINALI

Qualora sul territorio dell' Area Vasta n. 1, dovessero attivarsi nuove strutture destinate all'accoglienza in regime semiresidenziale di pazienti dementi - Alzheimer classificate SRD ed in possesso dei necessari requisiti di autorizzazione ed accreditamento, l'Area Vasta n. 1 si riserva di rivalutare il fabbisogno assistenziale e ripartire equamente tra le strutture medesime il numero di ricoveri.

Fano (PU),

Letto approvato e sottoscritto

Cooperativa Sociale "Labirinto"
Il Presidente
Dott. Davide Mattioli

Per l'ASUR-Area Vasta 1
Il Sub Commissario
Dr. Romeo Magnoni

**Atto di designazione/nomina
del Responsabile del trattamento dei Dati Personali**
(ai sensi dell'art.28 Regolamento UE 2016/679)

tra
L'ASUR MARCHE – TITOLARE DEL TRATTAMENTO
con sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona
tel /fax 071.2911510-11-12/071.2911500

e

_____ RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: _____
Tel. / FAX: _____
c-mail/PEC _____

L'ASUR MARCHE/Area Vasta 1, in persona del legale rappresentante in qualità di "titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza. che delega alla sottoscrizione il Direttore dell'Area Vasta 1 considerato che:

-l'accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e
di seguito denominata Ditta per erogazione di prestazioni socio-sanitarie, in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,

-l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza:

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA

l'ENTE Titolare/Gestore della STRUTTURA.....in
persona del suo legale rappresentante, che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di titolare del trattamento di tali dati, con la protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione

dei dati personali.

1. AFFIDABILITA' E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- T trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sul le operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previsti nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE. le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni c/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'Asur Marche le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio dei diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'Asur Marche ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento UE 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente l'Asur Marche in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro da parte dell'Autorità Garante in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE
- Fornire all'Asur Marche, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate i dati e le informazioni necessarie per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. CS co.4 Regolamento (UE) 2016/675 e nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati Personali, il Responsabile conserva nei confronti del titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, meno che ciò non sia richiesto o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- E' fatto Quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITA' DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione dello stesso, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente l'Ente Titolare/Gestore della Struttura, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informatico, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del titolare.

Fano, lì

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

(firma del rappresentante legale del titolare dei dati personali ASUR MARCHE /Area Vasta1

(firma del rappresentante della Società Responsabile dei dati personali)

Il Legale rappresentante p.t. quale Ente Titolare/Gestore

**DETERMINA DEL SUB COMMISSARIO
AREA VASTA 1**

N. 1518/AV1 DEL 30/12/2022

Oggetto: Accordo con Casa Serena per l'erogazione di cure riabilitative di mantenimento Residenza protetta disabili art 3 comma 4 lettera a, ai sensi della DGRM 1331/2014 per n. 30 p.l. in regime residenziale – codice ORPS 600229 anno 2023.

**IL SUB COMMISSARIO
AREA VASTA 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

VISTA la delega del Commissario Straordinario ASUR.

- D E T E R M I N A -

1. di approvare, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, la convenzione con la struttura denominata "Casa Serena" codice ORPS n.600229, gestita dalla Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione, sita a Fano in Via 1^a strada, 25 Bellocchi di Fano per l'erogazione di cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi RP Disabili art 3 comma 4 lettera a, ai sensi della DGRM 1331/2014, in regime residenziale con una dotazione di n. 30 posti letto, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attestare che il tetto di spesa è di €. 615.207,50 esente IVA è così suddivisa:
 - €. 492.896,00 per n. 16 utenti contabilizzata al conto economico 0505100111 "Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con disabilità"
 - €122.311,50 per n.10 utenti contabilizzata al conto economico 0505100107 "Acquisti di prestazioni di assistenza anziani;e nelle more della definizione del budget della nuova AST il valore economico per l'anno 2023 sarà lo stesso del budget provvisorio come assegnato con DG ASUR 469/2022.
3. di prendere atto che la previsione di spesa totale per il convenzionamento di tutti i PL in RP disabili risulta essere di 30 p.l. x 84,40 x 365 gg (€. 924.180 esente IVA), tale valore economico potrà essere raggiunto come differenziale rispetto al tetto previsto per l'anno 2023 pari ad €. 615.207,50 solo attraverso specifiche e motivate determinazioni di inserimento, che dovranno avere specifica copertura.
4. di dare atto che la valorizzazione complessiva della quota sanitaria relativa ai posti letto di RP Disabili comma 3 art 4 lettera a, verrà calcolata tenendo conto sia del numero degli ospiti valutati dall'UMEA e/o dall' UVI territorialmente competente, a seconda del livello assistenziale che del numero

delle giornate di degenza effettivamente erogate, con la quota sanitaria a carico del SSR proporzionata agli standard necessari a seguito della valutazione, avendo come valore di riferimento quella prevista dalla DGRM 1331/2014;

5. di stabilire che per il mantenimento del rapporto contrattuale è necessario che il titolare della struttura avvii e concluda il percorso di autorizzazione e accreditamento L.R. n. 21/2016 per RD3 o RD4, (requisiti ex DGRM 937/2020), nei tempi massimi previsti dalle disposizioni regionali in materia (18 mesi dalla fine delle emergenze COVID19);

6. di attestare che ai sensi della L.R. n.19 del 08/08/2022, stante la soppressione dell'ASUR e la costituzione dell'AST di Pesaro-Urbino a decorrere dal 01/01/2023, gli effetti organizzativi ed economici daranno luogo ad oneri che saranno posti in capo al nuovo soggetto giuridico Azienda Sanitaria Territoriale (AST di Pesaro-Urbino) salvo diverse e/o nuove disposizioni aziendali;

7. di stabilire che la convenzione in oggetto, verrà adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungessero diversi indirizzi o disposizioni regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa;

8. di dare atto che la convenzione qui approvata ha carattere di accordo quadro con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell'AV1;

9. di specificare che le altre Aree Vaste/AST, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la struttura "Casa Serena" con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture;

10. di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Claudio Montalbini e quale Responsabili dell'esecuzione del contratto, il Direttore del Distretto di Fano e/o Direttore Cure Tutelari delle Vaste Aree Vaste interessati da inserimenti di utenti afferenti alle proprie aree territoriali;

11. di approvare la nomina del responsabile del trattamento dei dati per ogni struttura così come disciplinato da regolamento UE 2016/279 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali a seguito della sottoscrizione dell'allegato C) che forma parte integrante del presente atto.

12. di trasmettere la presente determina per il seguito di competenza a:

- Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- Direttore Distretto di Fano;
- Direttore UOC cure Tutelari AV1.
- Ente gestore della struttura.

13. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Sub Commissario
(Dr. Romeo Magnoni)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Distretto di Fano - UOC Servizi Amministrativi Territoriali

Normativa ed atti di riferimento

- DPCM 14/02/2001 e s.m.i. che approva l'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria stabilendo all'art. 4, comma 1, che la "regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi";
- DPCM 29/11/2001 e s.m.i. "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
- DPCM 21/05/2001 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- DACR n. 132 del 6/7/2004 recante "Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006";
- D.L.vo 502/1992 modificato dal D.L.vo 229/99;
- DGRM 1789 del 02/11/2009 : " Criteri per la definizione del fabbisogno sanitario nella Regione Marche";
- DGRM 1011 del 09/07/2013 : Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale.
- DGRM 1195 del 02/08/2013 Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale;
- DGRM n. 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013";
- DGRM n. 1224/2015 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2015";
- Nota DG Asur prot. 3142 del 1/2/2016/ASUR/DG/P " Linee Aziendali di programmazione per l'anno 2016";
- DGRM n.118 del 22/02/2016 Recepimento Accordo della Conferenza Unificata sul documento concernente "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza" - Rep. Atti n. 138/CU del 13 novembre 2014 – Modifica;
- Nota DG Asur n. 20261 del 4/7/2016 "Convenzioni quadro aziendali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e accreditate ex DGRM n.1331/2014. Modalità di verifica della capacità ricettiva dei posti contrattualizzati";
- L.R. 21/2016 Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati;
- DGRM n.1105 del 25/09/2017 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 - DGR 289/15 - Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliere, socio-sanitaria e sociale";
- DGRM n.1588 del 28/12/2017 "Proroga della DGR 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013";
- DGRM n.937 del 20/07/2020 avente ad oggetto:"L.R. n.21/2016 art.3 comma 1 lett.b) – manuale Autorizzazione strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione , che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)".
- L.R. n.19 del 08/08/2022 " Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale ".

Motivazione:

Fondata nel 1939, inizialmente come scuola materna e convertita nel 1962 come residenza protetta con un'attenzione particolare a ragazze portatrici di handicap, Casa Serena si inserisce come una realtà da sempre presente nella frazione di Bellocchi di Fano.

Nella Carta dei Servizi si evince la vocazione della struttura *“La struttura accoglie ragazze disabili, cercando di offrire loro un’esperienza di vita comunitaria fondata sull’amore fraterno e sulla consapevolezza che in ogni uomo “brilla l’immagine di Dio”. Si prende cura della persona nella sua totalità, lavorando in rete con altri enti, associazioni, servizi per generare (la civiltà dell’amore attraverso) una nuova cultura della vita, avendo come obiettivo: salvaguardare, promuovere e dare senso alla vita, tenendo conto della dignità e centralità della persona. La finalità di Casa Serena è l’inclusione sociale, che non è un atto di solidarietà della società verso la persona ‘scartata’, perché fragile e non costituisce neppure la risposta terapeutica ad un suo bisogno riabilitativo: l’inclusione sociale è un diritto di cittadinanza della persona con disabilità.”*

Oggi la struttura, gestita dalla Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione, ospita soggetti adulti disabili in condizioni di non autosufficienza e in stato di invalidità permanente psico-fisica con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali, ai quali vengono erogate cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi a prescindere dall’età anagrafica, ricomprendendo sia i disabili portatori di handicap che gli anziani non autosufficienti, riconducibili nel quadro normativo della DGRM 1331/2014 all’Area Disabili.

La struttura risulta in possesso sia dell’ autorizzazione per 30 posti letto con tipologia Residenza Protetta per Disabili, rilasciata dal Comune di Fano con provvedimento n. 1814 del 09/09/2011 avente ad oggetto: “ autorizzazione n. 2 /2011 rilasciata alla Residenza Protetta per disabili denominata “Casa Serena” dell’Opera Don Orione sita in Via I^a Strada – Bellocchi di Fano, ai sensi della L.R. 20/2002 sia dell’esito di concessione del nulla osta da parte della Regione in data 21/07/2011 con decreto del dirigente della posizione di funzione coordinamento delle politiche sociali e politiche per l’inclusione sociale n. 76/POL.

Essa è altresì censita dall’Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS) con il codice 600229.

Come risulta agli atti di questi uffici amministrativi, gli ospiti vengono valutati periodicamente sia dall’Equipe UMEA attraverso la valutazione del funzionamento cognitivo mediante la somministrazione del test multicomponenziale Wechsler Adult Intelligence Scale WAIS-IV e del test monocomponenziale Raven CPM Colore e una valutazione del comportamento cognitivo mediante l’intervista VINELAND-II e la valutazione dell’autonomia nelle attività strumentali mediante SCALA IADL e nell’Indice di dipendenza nelle attività della vita quotidiana mediante Scala ADL che dall’UVI territorialmente competente (Distretto di Fano), attraverso un’attenta diagnosi clinica degli ospiti nella valutazione dei bisogni assistenziali, utilizzando sia il punteggio dell’indice di BRADEN per determinare il rischio d’insorgenza delle lesioni cutanee che il punteggio della somministrazione dello Short Portable Mental Status Questionnaire (SPSMQ) per la valutazione dello stato mentale.

Le recenti valutazioni effettuate dall’UVI e dall’UMEA (ID 1525957/22/02/2022/F-DISF e prot. n. 15311/17/02/2022/ASURAV1/FDISF/P) con le metodologie sopra citate hanno confermato che la struttura assicura sia l’appropriatezza organizzativa che i livelli assistenziali previsti dalla DGRM 1331/2014.

Il Servizio Sanità con nota Prot 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di

accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

In merito alle modalità di instaurazione del rapporto convenzionale la convenzione con la struttura in questione si colloca nell'ambito del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e della L.R. n.21/2016 con particolare riferimento alle disposizioni ivi dettate in materia di accreditamento e accordi contrattuali quali strumenti di regolazione del mercato sanitario per l'erogazione di prestazioni a carico e per conto del SSN.

Preso atto della nota prot. n. 3144 del 27/01/2022 della Direzione Generale Asur in cui si affermava che in assenza di previsioni tariffe ex DGRM 13331/2014 per RP Disabili, la quota sanitaria per lungoassistenza mantenimento e/o protezione deve essere calcolata in base al carico assistenziale ospite e ai relativi standard applicati specificando altresì che in materia di copertura dei costi per la contrattualizzazione, gli stessi possono essere assegnati dall' ASUR alle Aree Vaste solo in presenza di specifica DGRM con relativo decreto di impegno e liquidazione annuale attraverso l' approvazione di un Piano di Convenzionamento. Tale fattispecie non ricorre nel caso in esame in quanto la struttura è stata negli anni utilizzata e finanziata con il budget annuale di competenza dell'AV1.

Si precisa che tutti i 30 posti letto convenzionati saranno collocati nell'Area Disabile nella categoria "RP Disabili" per cui la struttura è autorizzata ed accreditata, ma per quanto riguarda la quota sanitaria, preso atto che nella DGRM 1331/2014 non essendo stata definita la tariffa specifica per RP Disabili, si è proceduto ad interloquire con la struttura in merito agli standard adottati per il livello di lungoassistenza mantenimento e/o protezione previa verifica del carico assistenziale da parte delle strutture sanitarie dell'area Vasta 1.

Si specifica altresì che in essa sono attualmente ospitati 26 assistiti, che pur appartenenti a diverse fasce di età, anche ultra sessantacinquenni, sono già da anni inseriti per condizione di disabilità nella struttura, i quali usufruiscono tutti di cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi e per i quali si è proceduto ad una valutazione multidimensionale e multidisciplinare attraverso l'UMEA e l'UVI del Distretto di Fano.

Per quanto esposto sopra la previsione di spesa totale per il convenzionamento di tutti i n. 30 pl. in RP Disabili risulta essere di 30 p.l. x € 84,40 x 365 gg. (€ 924.180 esente IVA). Tale valore economico potrà essere raggiunto come differenziale rispetto al tetto previsto per l'anno 2022, pari ad € 615.207,50 solo attraverso specifiche e motivate determinazioni di inserimento, che dovranno avere specifica copertura.

Inoltre, poiché dei 30 p.l. solo 26 risultano occupati, potranno essere effettuati ulteriori inserimenti a carico dell'UMEA per ulteriori 4 p.l. per una ulteriore spesa presunta pari ad € 123.224,00, così calcolata: 4 p.l. x € 84,40 x 365 gg.

La quota stabilita sarà esente IVA e la spesa verrà liquidata considerando le giornate di degenza effettivamente utilizzate.

Per il mantenimento del rapporto contrattuale è necessario che il titolare della struttura avvii e concluda il percorso di autorizzazione e accreditamento LR 21/2016 per RD3 o RD4, (requisiti ex DGRM 937/2020), nei tempi massimi previsti dalle disposizioni regionali in materia (18 mesi dalla fine delle emergenze COVID19).

La convenzione in oggetto, incluso il tetto di spesa, verrà automaticamente adeguata o se necessario ricontrattata qualora la struttura verrà inserita nell'Area della Disabilità RD3/RD2 che utilizzerà l'apposito finanziamento derivante dal passaggio COSER/RD2-RD3-RD4, come da regolamento n.1/18 allegato alla DGRM n.0937 del 20/07/2020 avente ad oggetto: "L.R. n.21/2016

art.3 comma 1 lett.b) – manuale Autorizzazione strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)”.
Preso atto della delega del Commissario Straordinario ASUR, nota prot. n. 0044732|28/12/022|ASUR|DG|P si ritiene opportuno rinnovare la convenzione con “Casa Serena” dando atto che l’impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell’AV1/AST di Pesaro e Urbino.

Esito dell’istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone l’adozione del seguente schema di determina:

1. di approvare, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, la convenzione con la struttura denominata “Casa Serena” codice ORPS n.600229, gestita dalla Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione, sita a Fano in Via I^a strada, 25 Bellocchi di Fano per l’erogazione di cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi RP Disabili art 3 comma 4 lettera a, ai sensi della DGRM 1331/2014, in regime residenziale con una dotazione di n. 30 posti letto, secondo l’allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attestare che il tetto di spesa è di €. 615.207,50 esente IVA e così suddivisa:

- €. 492.896,00 per n. 16 utenti contabilizzata al conto economico 0505100111 “Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con disabilità”
- €122.311,50 per n.10 utenti contabilizzata al conto economico 0505100107 “Acquisti di prestazioni di assistenza anziani;

e nelle more della definizione del budget della nuova AST il valore economico per l’anno 2023 sarà lo stesso del budget provvisorio come assegnato con DG ASUR 469/2022.

3. di prendere atto che la previsione di spesa totale per il convenzionamento di tutti i PL in RP disabili risulta essere di 30 p.l. x 84,40 x 365 gg (€. 924.180 esente IVA), tale valore economico potrà essere raggiunto come differenziale rispetto al tetto previsto per l’anno 2023 pari ad €. 615.207,50 solo attraverso specifiche e motivate determinazioni di inserimento, che dovranno avere specifica copertura.

4. di dare atto che la valorizzazione complessiva della quota sanitaria relativa ai posti letto di RP Disabili comma 3 art 4 lettera a, verrà calcolata tenendo conto sia del numero degli ospiti valutati dall’UMEA e/o dall’ UVI territorialmente competente, a seconda del livello assistenziale che del numero delle giornate di degenza effettivamente erogate, con la quota sanitaria a carico del SSR proporzionata agli standard necessari a seguito della valutazione, avendo come valore di riferimento quella prevista dalla DGRM 1331/2014;

5. di stabilire che per il mantenimento del rapporto contrattuale è necessario che il titolare della struttura avvii e concluda il percorso di autorizzazione e accreditamento L.R. n. 21/2016 per RD3 o RD4, (requisiti ex DGRM 937/2020), nei tempi massimi previsti dalle disposizioni regionali in materia (18 mesi dalla fine delle emergenze COVID19);

6. di attestare che ai sensi della L.R. n.19 del 08/08/2022, stante la soppressione dell’ASUR e la costituzione dell’AST di Pesaro-Urbino a decorrere dal 01/01/2023, gli effetti organizzativi ed economici daranno luogo ad oneri che saranno posti in capo al nuovo soggetto giuridico Azienda Sanitaria

Territoriale (AST di Pesaro-Urbino) salvo diverse e/o nuove disposizioni aziendali;

7.di stabilire che la convenzione in oggetto, verrà adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungessero diversi indirizzi o disposizioni regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa;

8.di dare atto che la convenzione qui approvata ha carattere di accordo quadro con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell'AV1;

9.di specificare che le altre Aree Vaste/AST, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la struttura "Casa Serena" con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture;

10.di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Claudio Montalbini e quale Responsabili dell'esecuzione del contratto, il Direttore del Distretto di Fano e/o Direttore Cure Tutelari delle Vaste Aree Vaste interessati da inserimenti di utenti afferenti alle proprie aree territoriali;

11.di approvare la nomina del responsabile del trattamento dei dati per ogni struttura così come disciplinato da regolamento UE 2016/279 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali a seguito della sottoscrizione dell'allegato C) che forma parte integrante del presente atto.

12.di trasmettere la presente determina per il seguito di competenza a:

- Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- Direttore Distretto di Fano;
- Direttore UOC cure Tutelari AV1.
- Ente gestore della struttura.

13.di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

**Il Direttore UOC Servizi
Amministrativi Territoriali
(Dott. Claudio Montalbini)**

U.O.C. URP Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali

Si attesta che la spesa derivante dalla presente determina sarà annotata ai conti economici sotto indicati, e nelle more della definizione del budget della nuova AST il valore economico di riferimento è dato dal budget provvisorio anno 2022 come assegnato con DG ASUR 469/2022.

Competenza	Conto economico	Importo	autorizzazione
2023	0505100111	€ 492.896,00	AV1URP
2023	0505100107	€ 122.131,50	AV1URP
		€ 615.027,50	

Il Direttore UOC Servizi Amministrativi Territoriali
(Dott. Claudio Montalbini)

Area Controllo di Gestione

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che la spesa di € 615.027,50 sarà prevista nel budget di riferimento allorquando attribuito.

Il Direttore UOC Controllo di Gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)

Area Contabilita' Bilancio e Finanza

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti ed agli esercizi di competenza

Il Direttore UOC Area Contabilità e Finanza
(Dott.ssa Cinzia Gregorini)

- ALLEGATI -

- Convenzione tra ASUR Area Vasta n. 1 "Casa Serena" dal 01/01/2022 al 31/12/2022.
- Atto di designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali (ai sensi dell'art.28 Regolamento UE 2016/679)

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

L'**Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)**, con sede legale in Via Oberdan ,2 – 60120 Ancona cod. fisc. e partita IVA: 02175860424, nella persona del legale rappresentante p.t. Commissario Straordinario, Dott.ssa Nadia Storti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente medesimo, che delega il Dott. Romeo Magnoni, Sub Commissario Area Vasta n. 1

e

La struttura "**Casa Serena**" **RP Disabili art 3 comma 4 lettera a, codice ORPS n.600229** sita a Fano (PU) Via L^A Strada, 25 gestita dalla Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale, nella persona del Legale rappresentante Suor Gabriella Perazzi nata a Rieti (RI) il 01/03/1971

Premessa

La Struttura, è autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata con provvedimento del comune di Fano n.1814 del 09/09/2011 ed è in possesso del nulla osta da parte della Regione con decreto del dirigente della posizione di funzione coordinamento delle politiche sociali e politiche per l'inclusione sociale n. 76/POL del 21/07/2011 per RP disabili, per la erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 30 posti letto. Essa è altresì censita dall'Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS) con il codice 600229. Casa Serena si colloca all'interno di una struttura socio sanitaria di livello lungo assistenza mantenimento e di livello protezione,

Con DGRM 1588 del 28/12/2017 è stata disposta la proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito "che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014".

Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 - OGGETTO DEL RAPPORTO

La struttura Casa Serena, eroga prestazioni specialistiche di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per **n. 30 posti letto** autorizzati, ed oggetto della presente convenzione.

L'offerta assistenziale è rivolta quindi a pazienti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare infermieristica e riabilitativa corrispondente al livello assistenziale RD3 di cui all'allegato B della DGRM 1331/2014.

L'ente gestore è tenuto ad assicurare comunque il livello di assistenza globale di cui necessita ciascun ospite della struttura anche se superiore agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014.

Le prestazioni verranno erogate in favore di utenti residenti dell'Asur Marche ovvero, delle Aree Vaste costituenti la stessa che, nella cornice normativa della presente convenzione, gestiranno autonomamente sia gli inserimenti in atto che quelli futuri, attestando la copertura economica e provvedendo direttamente alla contabilità ed alla liquidazione delle relative fatture.

ART.2 - REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO

Gli assistiti destinatari dell'assistenza presso la residenza Casa Serena sono soggetti adulti e/o minori portatori di handicap in condizioni di non autosufficienza, in stato di invalidità permanente psico-fisica con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e della vita di relazione e che comunque non necessitano di interventi sanitari continui erogabili in reparti ospedalieri per acuti.

L'accesso alla struttura e la prosecuzione degli inserimenti avverranno con la verifica dell'appropriatezza e della continuità assistenziale, sulla base della valutazione dell'Unità Multidisciplinare Età adulta (UMEA) e dell'UVI del distretto che procederà alla presa in carico di ciascun assistito.

I piani assistenziali individuali (P.A.I.) sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA /UVI distrettuale.

ART.3 - REQUISITI E STANDARD ASSISTENZIALI

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accredimento adottati dalla Regione Marche (DGRM 1299/09 - L.R. 21/2016).

Per il mantenimento del rapporto contrattuale è necessario che il titolare della struttura avvii e concluda il percorso di autorizzazione e accreditamento LR 21/2016 per RD3 o RD4, (requisiti ex DGRM 937/2020), nei tempi massimi previsti dalle disposizioni regionali in materia (18 mesi dalla fine delle emergenze COVID19) .

I requisiti dovranno essere adeguati a nuove ulteriori disposizioni eventualmente diramate dalla Regione marche durante la vigenza dell'Accordo.

ART.4 - DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL'APPROPRIATEZZA

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA/UVI competenti per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART.5 - QUOTA SANITARIA

Si precisa che tutti i 30 posti letto convenzionati saranno collocati nell'Area Disabile nella categoria "RP Disabili" per cui la struttura è autorizzata ed accreditata, ma per quanto riguarda la quota sanitaria, preso atto che nella DGRM 1331/2014 non essendo stata definita la tariffa specifica per RP Disabili, si è proceduto ad interloquire con la struttura in merito agli standard adottati per il livello di lungoassistenza mantenimento e/o protezione previa verifica del carico assistenziale da parte delle strutture sanitarie dell'area Vasta 1.

Si specifica altresì che in essa sono attualmente ospitati 26 assistiti, che pur appartenenti a diverse fasce di età, anche ultra sessantacinquenni, sono già da anni inseriti per condizione di disabilità nella struttura, i quali usufruiscono tutti di cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi e per i quali si è proceduto ad una valutazione multidimensionale e multidisciplinare attraverso l'UMEA e l'UVI del Distretto di Fano.

Per quanto esposto sopra la previsione di spesa totale per il convenzionamento di n. 30 pl. in RP Disabili risulta essere di 30 p.l. x € 84,40 x 365 gg. (€ 924.180 esente IVA). Tale valore economico potrà essere raggiunto come differenziale rispetto al tetto previsto per l'anno 2023 (€ 615.027,50) solo attraverso specifiche e motivate determinazioni di inserimento, che dovranno avere specifica copertura

Nel prendere atto della situazione di fatto sopra menzionata in ordine ai 26 assistiti attualmente presenti in struttura, in accordo con la stessa, si è concordato che per l'anno 2023 l'importo massimo teorico calcolato al 100% del tasso di occupazione sarà così articolato 16 p.l. x € 84,40 x 365 gg. (€ 492.896,00) +10 p.l. x € 33,51 x 365 gg (€ 122.311,50) per un totale di a carico del SSR sulla base del progetto di presa in carico e quindi dei livelli assistenziali condiviso sia con l'UMEA che con l'UVI del Distretto di Fano.

La convenzione in oggetto, incluso il tetto di spesa, verrà automaticamente adeguata o se necessario ricontrattata qualora la struttura verrà inserita nell'Area della Disabilità RD3/RD2 che utilizzerà l'apposito finanziamento derivante dal passaggio COSER/RD2-RD3-RD4, come da regolamento n.1/18 allegato alla DGRM n.937 del 20/07/2020 avente ad oggetto: "L.R. n.21/2016 art.3 comma 1 lett. b) – manuale Autorizzazione strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione , che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C:

Requisiti generali e requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)".

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione quale Ente titolare e gestore della struttura, emetterà con cadenza mensile fatture elettroniche per l'addebito degli oneri sanitari connessi agli inserimenti in atto ad ogni Area Vasta cui gli utenti afferiscono, corredata dei prospetti indicanti le generalità degli assistiti presenti, e le giornate di rispettiva presenza per ciascuna mensilità.

L' Area Vasta di competenza procederà al pagamento della quota di spettanza entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile sanitario del distretto sanitario interessato all'inserimento.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla struttura.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all' Area Vasta ricevente.

La firma del presente accordo implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo previsto dalla Regione Marche mediante la trasmissione telematica del File R come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003.

ART. 7 - COSTI ASSISTENZIALI ACCESSORI O SPESE CORRELATE AL CONVENZIONAMENTO

Le parti prendono atto e aderiscono a quanto stabilito con determina DG ASUR n. 507 del 10/08/2017 recante "Procedura fornitura farmaci, presidi e materiale sanitario alle Residenze Sanitarie Assistenziali alle Residenze Assistenziali Demenze, alle Residenze Protette per Anziani e alle Residenze Protette Demenze convenzionate con ASUR".

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

ART. 8 - CONSERVAZIONE DEL POSTO

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera, eccetto che, a seguito di valutazione dell'UMEEA/UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale.

In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'ASUR -Area Vasta corrisponderà alla Struttura il 60% della retta di degenza.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 10 - DURATA

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e sarà adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 11 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex ART.8 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.m.i, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

ART.12 -PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "titolare") per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuno ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'ASUR Marche è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART.13 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI (IN ALLEGATO)

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento dei dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso ASUR Marche, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art.82 comma 2 DGPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART.14 DURATA DELLA CONVENZIONE

Il presente accordo avrà validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

ART. 15 - NORME FINALI

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate con riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie dell'Area Disabilità.

Casa Serena
Il Legale Rappresentante
Suor Gabriella Perazzi

ASUR-Area Vasta 1
Il Sub Commissario
Dr. Romeo Magnoni

**Atto di designazione/nomina
del Responsabile del trattamento dei Dati Personali**
(ai sensi dell'art.28 Regolamento UE 2016/679)

tra
L'ASUR MARCHE – TITOLARE DEL TRATTAMENTO
con sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona
tel /fax 071.2911510-11-12/071.2911500

e

_____ RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: _____
Tel. / FAX: _____
c-mail/PEC _____

L'ASUR MARCHE/Area Vasta 1, in persona del legale rappresentante in qualità di "titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza. che delega alla sottoscrizione il Direttore dell'Area Vasta 1 considerato che:

-l'accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e
di seguito denominata Ditta per erogazione di prestazioni socio-sanitarie, in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,

-l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza:

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA

l'ENTE Titolare/Gestore della STRUTTURA.....in
persona del suo legale rappresentante, che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di titolare del trattamento di tali dati, con la protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITA' E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- T trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sul le operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previsti nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE. le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni c/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2.COMUNCAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all' Asur Marche le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio dei diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'Asur Marche ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento UE 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente l'Asur Marche in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro da parte dell'Autorità Garante in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE
- Fornire all'Asur Marche, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate i dati e le informazioni necessarie per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali

connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. CS co.4 Regolamento (UE) 2016/675 e nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati Personali, il Responsabile conserva nei confronti del titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, meno che ciò non sia richiesto o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- E' fatto Quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup):
 - Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITA' DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione dello stesso, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente l'Ente Titolare/Gestore della Struttura, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema in formato, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del titolare.

Fano, lì

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

(firma del rappresentante legale del titolare dei dati personali ASUR MARCHE /Area Vasta1

(firma del rappresentante della Società Responsabile dei dati personali)

Il Legale rappresentante p.t. quale Ente Titolare/Gestore

Numero:

Pag.

16

Data:

**DETERMINA DEL SUB COMMISSARIO
AREA VASTA 1**

N. 1520/AV1 DEL 30/12/2022

Oggetto: Convenzione con la struttura sanitaria "Serenity House" RD3/PRF3 codice ORPS n.604765 per l'erogazione di prestazioni residenziali per disabili. Anni 2023-2024.

**IL SUB COMMISSARIO
AREA VASTA 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Direttori Area Bilancio ed Area Controllo di Gestione circa la copertura economica/finanziaria del presente atto con riferimento al bilancio annuale di previsione;

VISTA la delega del Commissario Straordinario ASUR;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024, la convenzione con la struttura denominata "Serenity house" RD3/PRF3 codice ORPS n.604765, sita in Montegrimano Terme (PU) Via San Marino n.48 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 32 posti letto, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la convenzione qui approvata ha carattere di accordo quadro con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell'AV1;

3. di specificare che le altre Aree Vaste/AST, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la struttura "Casa Serena" con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture;

4. di attestare che la previsione di spesa per l'anno in corso di €. 361.316,40 esente IVA, sarà contabilizzata a più conti economici essendo inseriti in detta struttura utenti con doppie diagnosi come segue:

- €. 298.216,40 al c.e. 0505100111 "Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con disabilità";

- €. 37357,50 al c.e. 0505100105 “acquisti di prestazioni assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali”;
- €. 25.742,50 al c.e. 0505100101 “acquisti di prestazioni assistenza residenziale alle persone con dipendenze patologiche”

e nelle more della definizione del budget 2023 della nuova AST il valore economico di riferimento sarà lo stesso previsto nel budget provvisorio come assegnato con DG ASUR 469/2022;

5. di precisare che per l’anno 2024 il costo sarà determinato sulla base delle disposizioni vincolanti regionali ed aziendali che saranno emesse e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore e sarà previsto all’interno del budget che verrà assegnato;

6. di attestare che ai sensi della L.R. n.19 del 08/08/2022, stante la soppressione dell’ASUR e la costituzione dell’AST di Pesaro-Urbino a decorrere dal 01/01/2023, gli effetti organizzativi ed economici daranno luogo ad oneri che saranno posti in capo al nuovo soggetto giuridico Azienda Sanitaria Territoriale (AST di Pesaro-Urbino) salvo diverse e/o nuove disposizioni aziendali;

7. di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Claudio Montalbini e quale Responsabili dell’esecuzione dei contratti, i direttori della UOC Cure Tutelari e/o Sanitari delle Aree Vaste interessati da inserimenti di utenti afferenti alle proprie aree territoriali;

8. di trasmettere la presente determina per il seguito di competenza a:
- a. Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 - b. Direttore UOC URP- Comunicazione- Prestazioni Territoriali;
 - c. Direttore UOC dipendenze Patologiche,
 - d. Direttore UOC Personale convenzionato e strutture accreditate;
 - e. Ente gestore della struttura.

9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013.

Il Sub Commissario
(Dr. Romeo Magnoni)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. URP - Comunicazione - Servizi Amministrativi Territoriali

Normativa ed atti di riferimento

- DPCM 14/02/2001 e s.m.i. che approva l'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria stabilendo all'art. 4, comma 1, che la "regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi";
- DPCM 29/11/2001 e s.m.i. "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
- DPCM 21/05/2001 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- DACR n. 132 del 6 /7/2004 recante "Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006";
- D.L.vo 502/1992 modificato dal D.L.vo 229/99;
- DGRM 1789 del 02/11/2009 : " Criteri per la definizione del fabbisogno sanitario nella Regione Marche";
- DGRM 1011 del 09/07/2013 : Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale.
- DGRM 1195 del 02/08/2013 Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale;
- DGRM n. 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013";
- DGRM n. 1224/2015 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2015";
- Nota DG Asur prot. 3142 del 1/2/2016/ASUR/DG/P " Linee Aziendali di programmazione per l'anno 2016";
- DGRM n.118 del 22/02/2016 Recepimento Accordo della Conferenza Unificata sul documento concernente "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza" - Rep. Atti n. 138/CU del 13 novembre 2014 – Modifica;
- Nota DG Asur n. 20261 del 4/7/2016 "Convenzioni quadro aziendali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e accreditate ex DGRM n.1331/2014. Modalità di verifica della capacità ricettiva dei posti contrattualizzati";
- DGRM n.1105 del 25/09/2017 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 - DGR 289/15 - Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliere, socio-sanitaria e sociale";
- DGRM n.1588 del 28/12/2017 "Proroga della DGR 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013";
- DGRM n. 1617 del 28/12/2017 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2018";
- DGRM n.1674 del 30/12/2019 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2020";
- L.R.n.19 del 08/08/2022 "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale".

➤ Motivazione:

Con DGRM n.1105 del 25/09/2017, è stata approvata la “revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale e, all'allegato A), punto 5.3, sono elencati i servizi in cui l'Asur, per esigenze verificate, acquisisce prestazioni diverse da quelle per cui sono autorizzati i servizi eroganti e per i quali l'Asur riteneva necessario/possibile accogliere eventuali richieste di trasformazione; tra questi era presente la struttura Serenity House RPD Residenza Protetta Disabili di Monte Grimano Terme (PU).

Con DGRM 1588 del 28/12/2017 è stata disposta la proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” con cui è stato stabilito *“che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditemente di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014”*.

Come detto sopra, nel territorio dell'Area Vasta 1 è presente la struttura “Serenity House” RD3/PRF3 codice ORPS n.604765 sita in Monte Grimano Terme (PU) Via San Marino n.48.

La Struttura, già autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata dal SUAP Montefeltro (PU) con atto n.2 del 04/09/2019, ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente P.F. Accreditementi n. 314/ACR del 18/11/2019 per la erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 32 posti letto.

L'Amministratore Unico del gruppo Atena, titolare della struttura predetta, con propria nota del 30/12/2019, ha presentato formale richiesta di convenzionamento dei nuovi 32 posti.

Pertanto considerato che Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini,

, si è valutata la possibilità di procedere al convenzionamento con la predetta struttura, essendo stata rilevata la necessità non solo nell'Area Vasta 1 ma nell'ambito dell'intera Regione, di assistenza a portatori di disabilità psico-fisiche e sensoriali in regime residenziale; altresì, la convenzione si inquadra nel percorso attuativo della DGRM n.1105/2017 sopra citata.

L'accordo quadro contemplerà le necessità di tutte le Aree Vaste della Regione Marche precisando però che la presente convenzione incide economicamente solo sul budget dell'AV1; le altre Aree Vaste, quindi, sulla base del presente atto provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri.

A compendio dell'istruttoria, è stata richiesta apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante della società, così come previsto dalla DGR n.188/2015 dalla quale risulta la classificazione RD3/PRF3 garantendo i livelli assistenziali di cui alla DGRM n.1331/2014 come segue:

Livello intensità riabilitativa	Profilo	Codice Livello intensità assistenziale	Standard assistenziali (a)	Note applicative
RD3-RD4	Prestazioni terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative di mantenimento, in regime residenziale congiuntamente a prestazioni tutelari per: Disabili gravi e Disabili privi di sostegno familiare	<input type="checkbox"/> Codice RD3 RSA DISABILI GRAVI	Standard assistenziali di cui alla DGR 1299/09 e Manuale requisiti autorizzazione ex LR 20/00 punto 7.1.3 requisito n.29. <input type="checkbox"/> Assistenza globale (Infermieri + OSS + Fisioerapisti/Educatori): 140m/die per ospite.	Confermate tariffe di cui agli Accordi regionali con le Associazioni di categoria per le strutture di riabilitazione accreditate relative alle RSA Disabili Accoglienza. Atteso che una quota significativa di Disabili gravi sono inseriti in strutture a carattere socio assistenziale, e cioè le Comunità Socio-educative Riabilitative (ex LR 20/2002 art.3, c.3, lett. b) e le Residenze Protette per Disabili (ex LR 20/2002 art.3, c.4, lett. a), le stesse dovranno gradualmente riconvertirsi in RSA Disabili, secondo modalità da concordare con le rappresentanze degli Enti gestori

La tariffa, così come stabilita dalla predetta DGRM n.1331/2014 è stabilita in € 120,57 di cui € **84,40 a carico del SSR.**

Resta inteso che eventuali costi per attività correlate, non di carattere sanitario e/o assistenziale, come ad esempio corsi e/o partecipazione ad attività sportive o di formazione scolastica rimarranno a carico delle famiglie e/o dei Comuni e/o obbligati di legge.

In merito alle modalità di instaurazione del rapporto convenzionale si ritiene opportuno evidenziare che la convenzione con la struttura in questione si colloca nell'ambito del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e della L.R. n.21/2016 con particolare riferimento alle disposizioni ivi dettate in materia di accreditamento e accordi contrattuali quali strumenti di regolazione del mercato sanitario per l'erogazione di prestazioni a carico e per conto del SSN.

Secondo tale sistema, il modello dei rapporti contrattuali tra Aziende Sanitarie e le strutture sanitarie o socio-sanitarie si articola in due fasi, una programmatica affidata alla competenza regionale ed una contrattuale affidata alle Aziende Sanitarie.

In sintesi la convenzione con la struttura "Serenity House" non ricade nell'ambito dell'applicazione della normativa comunitaria, viceversa la sua disciplina va rinvenuta nell'ambito delle procedure di accreditamento che vedono la fase negoziale in senso proprio affidata alle Aziende Sanitarie pur nell'ambito della cornice di riferimento fissata dalla Regione cui compete di stabilire i criteri di accesso alle strutture, le tariffe e la disciplina di esercizio dell'attività.

Ai sensi della nota DG Asur n. 20261/2016, le determinazioni di approvazione o recepimento degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio/sanitarie autorizzate e accreditate di cui alla DGRM n.1331/2014, devono avere valenza aziendale ed il procedimento è posto a carico delle Aree Vaste dove le strutture insistono.

Ovviamente, l'onere economico e la formalizzazione di inserimento di utenti di altre AA.VV. sarà posto a carico delle stesse; pertanto, si ritiene opportuno approvare la convenzione quadro a valenza aziendale dando atto che l'impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell'AV1.

Pertanto preso atto della delega del commissario Straordinario ASUR, nota prot. n. 0044732|28/12/2022|ASUR|DG|P si ritiene opportuno approvare la convenzione con la struttura "Serenity House".

Esito dell'istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone l'adozione del seguente schema di determina:

1. di approvare, per il periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2024, la convenzione con la struttura denominata "Serenity House" RD3/PRF3 codice ORPS n.604765 sita in Monte Grimano Terme (PU) Via San Marino n.48 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 32 posti letto, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. di dare atto che la convenzione qui approvata ha carattere di accordo quadro con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell'AV1;
 3. di specificare che le altre Aree Vaste, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la struttura "Serenity House" con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture;
 4. di attestare che la previsione di spesa per l'anno in corso di € 361.316,40 esente IVA, sarà contabilizzata a più conti economici essendo inseriti in detta struttura utenti con doppie diagnosi, come segue:
 - € 298.216,40 al c.e. n.0505100111 "Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con disabilità",
 - -€ 37.357,50 al c.e. n. 0505100105 "Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali",
 - € 25.742,50 al c.e. n. 0505100101 "Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con dipendenze patologiche"
- e nelle more della definizione del budget 2023 della nuova AST il valore economico di riferimento sarà lo stesso previsto nel budget provvisorio come assegnato con DG ASUR 469/2022;
5. di precisare che per l'anno 2024 il costo sarà determinato sulla base delle disposizioni vincolanti regionali ed aziendali che saranno emesse e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore e sarà previsto all'interno del budget dei rispettivi anni per come verranno assegnati all'AV1;
 6. di attestare che ai sensi della L.R. n.19 del 08/08/2022, stante la soppressione dell'ASUR e la costituzione dell'AST Di Pesaro-Urbino a decorrere dal 01/01/2023, gli effetti organizzativi ed economici daranno luogo ad oneri che saranno posti in capo al nuovo soggetto giuridico Azienda sanitaria territoriale (AST di Pesaro-Urbino) salvo diverse e/o nuove disposizioni regionali.
 7. di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Claudio Montalbini e quali Responsabili dell'esecuzione dei contratti, i Direttori dei Servizi Cure Tutelari e/o Sanitari delle Aree Vaste

interessati da inserimenti di utenti afferenti alle proprie aree territoriali;

8. di trasmettere la presente determina per il seguito di competenza a:

- a. Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- b. Direttori delle Aree Vaste;
- c. Direttore UOC dipendenze Patologiche;
- d. Direttore UOC Personale convenzionato e strutture accreditate;
- e. Ente gestore della struttura.

9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore UOC
(Dott. Claudio Montalbini)

Incaricato fase istruttoria
(Dott.ssa Daniela Marsili)

Per il parere infrascritto**U.O.C. URP Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali**

Si attesta che la spesa di €. 361.316,40 nelle more della definizione del budget della nuova AST di Pesaro e Urbino il valore economico di riferimento è il budget provvisorio anno 2022 assegnato con DG ASUR 469/2022 e imputata ai conti economici come di seguito indicati:

Competenza	Conto Economico	Importo	Autorizzazione
2023	0505100111 "Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con disabilità"	298.216,40	AV1URP
	0505100105 Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali",	37.357,50	AV1URP
	0505100101 "Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con dipendenze patologiche"	25.742,50	AV1URP
2024	0505100111 "Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con disabilità"	298.216,40	AV1URP
	0505100105 Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali",	37.357,50	AV1URP
	0505100101 "Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con dipendenze patologiche"	25.742,50	AV1URP

Il Direttore UOC Servizi Amministrativi Territoriali
(Dott. Claudio Montalbini)

Area Controllo di Gestione

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento si attesta che l'onere derivante dal presente atto, per l'anno 2023 sarà imputato al c.e. 0505100111 del Bilancio, e sarà prevista nel budget di riferimento allorquando attribuito.

Il Direttore UOC Controllo di Gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)

Area Contabilità Bilancio e Finanza

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti ed agli esercizi di competenza.

Il Direttore UOC Area Contabilità e Finanza
(Dott.ssa Cinzia Gregorini)

- ALLEGATI -

- Convenzione tra ASUR Area Vasta n. 1 e “Serenity House”;
- Schema nomina responsabile trattamento dei dati

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

L'**Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)**, con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60132 Ancona cod. fisc. e partita IVA: 02175860424, nella persona del legale rappresentante p.t. Commissario Straordinario, Dott. ssa Nadia Storti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente medesimo, che delega il Dott. Romeo Magnoni, Sub Commissario dell' Area Vasta n. 1

la struttura "**Serenity House**" **RD3/PRF3 codice ORPS n.604765** sita in Monte Grimano Terme (PU) Via San Marino n.48.i (PU) per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale, nella persona del Legale rappresentante Dott. Ferruccio Giovanetti Amministratore Unico Atena Group

Premessa

La Struttura, già autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata dal SUAP Montefeltro (PU) con atto n.2 del 04/09/2019, ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente P.F. Accreditamenti n. 314/ACR del 18/11/2019 per la erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 32 posti letto.

Con DGRM 1588 del 28/12/2017 è stata disposta la proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito "che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditemente di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014".

Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 - OGGETTO DEL RAPPORTO

La Residenza Sanitaria Serenity House per disabili, eroga prestazioni specialistiche di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per **n.32 posti letto** autorizzati, accreditati ed oggetto della presente convenzione.

L'offerta assistenziale è rivolta quindi a pazienti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare infermieristica e riabilitativa corrispondente al livello assistenziale RD3 di cui all'allegato B alla DGRM 1331/2014.

L'ente gestore è tenuto ad assicurare comunque il livello di assistenza globale di cui necessita ciascun ospite della struttura anche se superiore agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014.

Le prestazioni verranno erogate in favore di utenti residenti dell'Asur Marche ovvero, delle Aree Vaste costituenti la stessa che, nella cornice normativa della presente convenzione, gestiranno autonomamente sia gli inserimenti in atto che quelli futuri, attestando la copertura economica e provvedendo direttamente alla contabilità ed alla liquidazione delle relative fatture.

ART.2 - REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO

Gli assistiti destinatari dell'assistenza presso la residenza Serenity House sono soggetti adulti portatori di handicap in condizioni di non autosufficienza, in stato di invalidità permanente psico-fisica con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e della vita di relazione.

Gli ospiti non debbono necessitare tuttavia di interventi sanitari continui praticabili in reparti ospedalieri per malati acuti o in altre strutture sanitarie diverse dall'ospedale.

I percorsi che consentono l'accesso alle prestazioni assistenziali, oggetto del presente accordo, prevedono apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del SSN dal medico di medicina generale dell'interessato o dallo specialista della Area Vasta di residenza del paziente o su proposta della UVI o dell'ospedale di dimissione, o per trasferimento da altra struttura di riabilitazione.

L'inserimento in struttura è effettuato previa valutazione multidimensionale effettuata dall' Unità Valutativa Integrata (UVI) e definizione del Progetto Riabilitativo Individuale da parte dell'Area Vasta di residenza.

ART.3 - REQUISITI E STANDARD ASSISTENZIALI

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche (DGRM 1299/09 - L.R. 21/2016).

Nello specifico, come da autocertificazione presentata dal legale rappresentante ed acquista agli atti, la struttura eroga:

Area Disabili				
Livello intensità riabilitativa	Profilo	Codice Livello intensità assistenziale	Standard assistenziali (a)	Note applicative
RD3-RD4	Prestazioni terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative di mantenimento, in regime residenziale congiuntamente a prestazioni tutelari per: Disabili gravi e Disabili privi di sostegno familiare	<input type="checkbox"/> Codice RD3 RSA DISABILI GRAVI	Standard assistenziali di cui alla DGR 1299/09 e Manuale requisiti autorizzazione ex LR 20/00 punto 7.1.3 requisito n.29. <input type="checkbox"/> Assistenza globale (Infermieri + OSS + Fisioerapisti/Educatori): 140m/die per ospite.	Confermate tariffe di cui agli Accordi regionali con le Associazioni di categoria per le strutture di riabilitazione accreditate relative alle RSA Disabili Accoglienza. Atteso che una quota significativa di Disabili gravi sono inseriti in strutture a carattere socio assistenziale, e cioè le Comunità Socio-educative Riabilitative (ex LR 20/2002 art.3, c.3, lett. b) e le Residenze Protette per Disabili (ex LR 20/2002 art.3, c.4, lett. a), le stesse dovranno gradualmente riconvertirsi in RSA Disabili, secondo modalità da concordare con le rappresentanze degli Enti gestori

ART.4 - DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL'APPROPRIATEZZA

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA o le Unità Multidisciplinari competenti per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART.5 - QUOTA SANITARIA

La tariffa giornaliera, così come stabilita dalla predetta DGRM n.1331/2014 è stabilita in € 120,57 di cui € **84,40 a carico del SSR** ed € 36,17 a carico dell'utente/Comune di residenza/obbligati di legge + IVA se ed in quanto dovuta e che verrà versata direttamente alla struttura dai medesimi.

Le parti si danno reciprocamente atto che il tetto di spesa dell'**Area Vasta 1 per l'anno 2023**, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali che rendano necessaria la ridefinizione dei termini del presente accordo contrattuale sia sotto il profilo giuridico che economico, è determinato in € **361.316,40** esente

IVA, corrispondente ad un **numero massimo di 4.281 giornate di degenza**, fatta salva la necessità clinicamente documentata di ulteriori inserimenti di utenti.

Le altre Aree Vaste, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la struttura, con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture.

Per l'anno 2024, le parti convengono che il tetto massimo di spesa e le relative giornate di degenza, dovranno essere determinate sulla base delle disposizioni vincolanti regionali ed aziendali che saranno emesse e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore e sarà previsto all'interno del budget dei rispettivi anni per come verranno assegnati all'AV1.

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

Serenity House-Atena Group, quale Ente titolare e gestore della struttura, emetterà con cadenza mensile fatture elettroniche per l'addebito degli oneri sanitari connessi agli inserimenti in atto ad ogni Area Vasta cui gli utenti afferiscono, corredata dei prospetti indicanti le generalità degli assistiti presenti, e le giornate di rispettiva presenza per ciascuna mensilità.

L' Area Vasta di competenza procederà al pagamento della quota di spettanza entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile sanitario del distretto sanitario interessato all'inserimento.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla struttura.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all' Area Vasta ricevente.

La firma del presente accordo implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo previsto dalla Regione Marche mediante la trasmissione telematica del File R come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003.

ART. 7 - COSTI ASSISTENZIALI ACCESSORI O SPESE CORRELATE AL CONVENZIONAMENTO

Le parti prendono atto e aderiscono a quanto stabilito con determina DG ASUR n. 507 del 10/08/2017 recante " Procedura fornitura farmaci, presidi e materiale sanitario alle Residenze Sanitarie Assistenziali alle Residenze Assistenziali Demenze, alle Residenze Protette per Anziani e alle Residenze Protette Demenze convenzionate con ASUR".

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

ART. 8 - CONSERVAZIONE DEL POSTO

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera, eccetto che, a seguito di valutazione dell'UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale.

In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'ASUR -Area Vasta corrisponderà alla Struttura il 60% della retta di degenza.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 10 - DURATA

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2023 al 31/12/2024 e sarà adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 11 – CONTINUITA' RAPPORTO CONTRATTUALE

Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. n.19 del 08/08/2022 “organizzazione del Servizio Sanitario Regionale” che dispone l’istituzione delle Aziende Sanitarie Territoriali (AST) tra cui anche l’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro - Urbino, con decorrenza 01/01/2023, la parti concordano sulla continuità del presente rapporto convenzionale fino alla scadenza prevista, fatte salve nuove disposizioni normative e regolamentari in materia nonché nuovi atti e/o provvedimenti della costituenda AST.

ART.13 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “titolare”) per finalità strettamente funzionali all’instaurazione e all’esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l’informativa resa da ognuno ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell’impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l’ASUR Marche è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l’impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell’art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART.14 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l’oggetto contrattuale comporta il trattamento dei dati personali dell’impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso ASUR Marche, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all’esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l’adeguatezza delle misure adottate. L’impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art.82 comma 2 DGPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l’impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell’atto di nomina.

ART. 15 – REGISTRAZIONE – NORME FINALI

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso.

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

ART. 16 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex ART.8 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.m.i, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

Fano li

Serenity-House Atena Group
Il Legale Rappresentante
Dott. Ferruccio Giovannetti

ASUR-Area Vasta 1
Il Sub Commissario
Dr. Romeo Magnoni

**Atto di designazione/nomina
del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art.28 Regolamento UE 2016/679)**

tra
L'ASUR MARCHE – TITOLARE DEL TRATTAMENTO
con sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona
tel /fax 071.2911510-11-12/071.2911500

e _____ RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: _____
Tel. / FAX: _____
c-mail/PEC _____

L'ASUR MARCHE/Area Vasta 1, in persona del legale rappresentante in qualità di "titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza che delega alla sottoscrizione il Sub Commissario dell'Area Vasta 1 considerato che:

-l'accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e
di seguito denominata Ditta per erogazione di prestazioni socio-sanitarie, in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,

-l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza:

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA

l'ENTE Titolare/Gestore della STRUTTURA

in persona del suo legale rappresentante, che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di titolare del trattamento di tali dati, con la protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITA' E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;

Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;

Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;

Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;

- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti e misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;

- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previsti nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;

- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. come, ad esempio:

L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;

La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;

Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE. Le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni c/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679; Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2.COMUNCAZIONI AL TITOLARE

Comunicare tempestivamente all' ASUR Marche le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio dei diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto:

Comunicare tempestivamente all'ASUR Marche ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento UE 2016/679;

Avvisare, tempestivamente l'ASUR Marche in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro da parte dell'Autorità Garante in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR Marche

- Fornire all'ASUR Marche, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate i dati e le informazioni necessarie per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria

3.NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR Marche autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 25 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, meno che ciò non sia richiesto o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;

E' fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup):

Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5.VIGENZA E VINCOLATIVITA' DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione dello stesso, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente l'Ente Titolare/Gestore della Struttura, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema in formativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare. Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del titolare.

Fano, li

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

Il Direttore Area Vasta 1

(firma del rappresentante legale del titolare dei dati personali ASUR MARCHE /Area Vasta1)

Il Legale rappresentante pt. quale Ente Titolare/Gestore

(firma del rappresentante della Società Responsabile dei dati personali)

**DETERMINA DEL SUB COMMISSARIO
AREA VASTA 1**

N. 1519/AV1 DEL 30/12/2022

Oggetto: Convenzione con Utopia Società Cooperativa Sociale a.r.l titolare e gestore della COMUNITÀ ACQUAVIVA situata a Cagli (PU) Codice ORPS 601248 per erogazione prestazioni sanitarie in regime residenziale. Biennio 2023-2024.

**IL SUB COMMISSARIO
AREA VASTA 1**

- . . . -

Visto il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

Vista l'attestazione dei Direttori Area Bilancio e Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

Vista la delega del Commissario Straordinario ASUR

- D E T E R M I N A -

1. di approvare, per il periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2024, la convenzione con Utopia Società Cooperativa Sociale a.r.l titolare e gestore della COMUNITÀ ACQUAVIVA situata in CAGLI (PU) Via Fontetta Codice ORPS 601248 per erogazione prestazioni sanitarie in regime residenziale secondo lo schema contrattuale allegato al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la convenzione di cui sopra ha carattere di accordo quadro con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste/AST interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell'AV1 di Pesaro-Urbino;
3. di specificare, pertanto, che le altre Aree Vaste/AST, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la Comunità Acquaviva di Cagli (PU), con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture;
4. di attestare che il costo massimo di spesa dell'anno 2023 così come per il 2024 è determinato in € **211.050,00** iva compresa, sarà contabilizzato al conto economico n. 0505100111 e nelle more della definizione del budget della nuova Azienda Sanitaria Territoriale (AST di Pesaro e Urbino) il valore economico di riferimento è il budget provvisorio 2022 assegnato con DGR 469/2022;

5. di attestare che ai sensi della L.R. n.19 del 08/08/2022, stante la soppressione dell'ASUR e la costituzione dell'AST di Pesaro-Urbino a decorrere dal 01/01/2023, gli effetti organizzativi ed economici daranno luogo ad oneri che saranno posti in capo al nuovo soggetto giuridico Azienda Sanitaria Territoriale (AST di Pesaro-Urbino) salvo diverse e/o nuove disposizioni aziendali;
6. di dare atto che il valore economico del presente accordo sarà adeguato, se necessario, al contenuto di nuove e superiori disposizioni della regione in merito alla determinazione delle risorse finanziarie o a seguito di nuova programmazione da parte dei medesimi;
7. di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Claudio Montalbini e quali Responsabili dell'esecuzione dei contratti, i Direttori Cure Tutelari – Servizi UMEE delle Aree Vaste invianti se ed in quanto interessati da inserimenti di utenti afferenti alle proprie aree territoriali;
8. di trasmettere la presente determina per il seguito di competenza a:
 - a. Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 - b. Direttori delle Aree Vaste/AST;
 - c. Ente gestore;
9. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Sub Commissario
(Dr. Romeo Magnoni)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. URP – Comunicazione - Servizi Amministrativi Territoriali

Normativa di Riferimento

- DPCM 14/02/2001 e s.m.i. che approva l'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria stabilendo all'art. 4, comma 1, che la "regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi";
- DPCM 29/11/2001 e s.m.i. "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
- DPCM 21/05/2001 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- DACR n. 132 del 6/7/2004 recante "Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006";
- D.L.vo 502/1992 modificato dal D.L.vo 229/99;
- DGRM 1789 del 02/11/2009 : " Criteri per la definizione del fabbisogno sanitario nella Regione Marche";
- DGRM 1011 del 09/07/2013 : Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale.
- DGRM 1195 del 02/08/2013 Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale;
- DGRM n. 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013";
- DGRM n. 1224/2015 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2015";
- Nota DG Asur prot. 3142 del 1/2/2016/ASUR/DG/P " Linee Aziendali di programmazione per l'anno 2016";
- DGRM n.118 del 22/02/16 Recepimento Accordo della Conferenza Unificata sul documento concernente "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza" - Rep. Atti n. 138/CU del 13 novembre 2014 – Modifica;
- Nota DG Asur n. 20261 del 4/7/2016 "Convenzioni quadro aziendali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e accreditate ex DGRM n.1331/2014. Modalità di verifica della capacità ricettiva dei posti contrattualizzati";
- DGRM n.1588 del 28/12/17 "Proroga della DGR 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013";
- DGRM n.1674 del 30/12/19 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2020";
- L.R.n.19 del 08/08/2022 "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale".

Motivazione:

Si premette che:

- l'art. 32, comma 8, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria, è tenuta ad adottare una determinazione, di valenza autorizzativa e vincolante, contenente il limite massimo della spesa sostenibile con le risorse del fondo sanitario per l'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati;
- l'art. 8 bis del Decreto Legislativo n. 502/1992 (così come modificato – aggiunto - dall'art. 8 D.Lgs 229/1999), stabilisce, al comma 2, che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali,

e, al comma 3, che l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art.8-quinquies; che l'art. 8 quater, comma 8, del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, così come modificato dall'art. 8 del D.lgs. 229/1999, ha previsto che, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno, le Regioni e le USL, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del SSN un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi di programmazione nazionale;

➤ il ruolo della Regione è quello di garantire da una parte ai cittadini le prestazioni previste dai Livelli Essenziali di Assistenza e dall'altra di operare in modo di garantire l'equilibrio economico finanziario del sistema;

➤ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza e ha stabilito il grado di copertura dei bisogni sanitari che il Servizio Sanitario Nazionale deve offrire ai propri cittadini.

Con DGRM n.1011 del 09/7/2013 sono stati definiti gli standard assistenziali ed i criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale.

In particolare per l'area Psicopatologia Età Evolutiva nel livello RD2 sono stati indicati gli standard assistenziali per il profilo: prestazioni diagnostiche, terapeutiche-riabilitative e socio-riabilitative in regime residenziale a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico.

Con DGRM n.1195 del 02/08/2013 sono state determinate le quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale, ed in particolare nell'Area Psicopatologia Età Evolutiva RD2 sia per il livello terapeutico-riabilitativo (RD2.1) che per quello socio-educativo-riabilitativo (RD2.2) è prevista la compartecipazione del 100% a carico del SSN.

Nella realtà territoriale dell'Area Vasta n.1, Utopia Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede a Cagli (PU) Loc. Acquaviva Via Fontetta n. 61, ha ottenuto dal Comune di Cagli, in data 28/06/2012, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività e dalla Regione Marche, con decreto n. 120/DSS del 20/11/2012, l'accreditamento istituzionale per la struttura sanitaria "Comunità Acquaviva" situata nel Comune di Cagli Loc. Acquaviva Via Fontetta n. 61 per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale (SRP5) con una dotazione di n. 20 posti letto.

Con Decreto Dirigenziale P.F. Accreditementi della Regione Marche n.62/ACR del 9/2/2016, alla società struttura Utopia Copp. Soc., è stato rinnovato l'accreditamento per la struttura "Comunità Acquaviva" per l'erogazione di prestazioni psichiatriche SRP5/RD2.1 in regime residenziale con una dotazione di n.20 posti letto, in classe 5.

La cornice normativa di riferimento della convenzione è la DGRM n.118/2016 che, oltre a recepire l'Accordo della CU sul documento "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza", ha modificato la DGR n. 1331/2014 per quanto attiene l'Area Psicopatologia età evolutiva prevedendo livelli assistenziali e tariffe conseguenti.

La specificità di tali livelli assistenziali è che hanno un limite temporale, eventualmente prorogabile con motivazione scritta e concordata con il Servizio NPIA di riferimento, come di seguito specificato:

AREA PSICOPATOLOGIA ETA' EVOLUTIVA			
Livello intensità riabilitativa	Codice Livello intensità assistenziale	Standard assistenziali	Note applicative

SRT-IA Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA	SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> • Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 10 min/paz/die • Psicologo: 65 min/paz/die • Educatore: 95 min/paz/die • Infermiere: 64 min/paz/die • OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 3 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento
	SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> • Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 10 min/paz/die • Psicologo: 46 min/paz/die • Educatore: 100 min/paz/die • Infermiere: 50 min/paz/die • OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento. Il livello di assistenza è inserito preferibilmente in struttura che eroga attività del livello superiore
	SRT-IA 3 Bassa intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> • Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 6 min/paz/die • Psicologo: 34 min/paz/die • Educatore: 80 min/paz/die • Infermiere: 40 min/paz/die • OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento. Il livello di assistenza è inserito preferibilmente in struttura che eroga attività del livello superiore. Tale livello si può configurare anche quale supporto assistenziale sanitario per una quota parte degli ospiti della Comunità per Minori della LR 20/2002. In tale caso viene garantito dall'ASUR un supporto assistenziale pari a 70 min/paz/die di educatore sanitario e 8 min/paz/die di psicologo (tramite fornitura diretta del personale o rimborso equivalente da valorizzare al costo del contratto dichiarato dal gestore)

Da tali livelli assistenziali residenziali, derivano le seguenti tariffe:

Denominazione livello assistenziale e codice	Denominazione struttura Residenziale	Quota SSR €	Quota compartecipazione utente/comune €	Quota Totale €
SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	250,00	0,00	250,00
SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	220,00	0,00	220,00
SRT-IA 3 Bassa intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	178,00	0,00	178,00

In sede di rinnovo della convenzione ed in considerazione della casistica acquista negli anni, oltre ad interventi residenziali, sono state valutate, se ritenute necessarie dal Direttore Cure Tutelari-Servizio UMEE, anche tipologie di **pre-ingresso** e di **dimissione protetta** che possono prendere spunto dalla cornice giuridica della DGRM n.118/2016 Allegato A partendo dal concetto di contrasto dell'istituzionalizzazione (pagina 8).

In funzione di ciò, in alcuni casi potrebbe rendersi necessario un progetto di presa in carico territoriale-domiciliare, pre e post comunità, condiviso tra operatori del Servizio UMEE ed operatori della comunità terapeutica in quanto *"il progetto d'intervento deve essere individualizzato e l'equipe"*

multidisciplinare, cardine dell'intervento deve coinvolgere come partner attivo il minore, la sua famiglia e il territorio di riferimento..." (DGRM n.118/2016 Allegato A pagina 11).

Con l'obiettivo "di individuare modalità che permettono di focalizzarsi maggiormente sul percorso e non sulla struttura... consentendo di meglio gestire le transizioni nell'ambito di progetti individualizzati che includano le fasi di ammissione e conclusione favorendo la continuità assistenziale..." (DGRM n.118/2016 Allegato A pagina 15).

In funzione di ciò "le attività che fanno parte del percorso terapeutico riabilitativo devono essere declinate nel PTRP e sono svolte quotidianamente nei giorni feriali presso la struttura semi-residenziale o anche esternamente ad essa. Devono prevedere sin dall'accesso il coinvolgimento dei contesti sociali di vita. Il coinvolgimento di tutti gli interlocutori permette di strutturare un intervento ben integrato e coerente, fondamentale per una maggior efficacia degli interventi e favorisce la costruzione di un progetto di cura a lungo termine...." (DGRM n.118/2016 Allegato A pagina 28).

Sia per gli interventi Pre-Ingresso che Dimissione Protetta, gli obiettivi, i tempi di durata, gli accessi settimanali, le figure professionali coinvolte ed i relativi costi dei progetti, saranno definiti e concordati di volta in volta tra il Direttore Cure Tutelari-Servizio UMEE che ha in carico il/la minore e gli operatori della Coop. UTOPIA e saranno formalizzati e contabilizzati con separati atti.

Resta inteso che eventuali costi per attività correlate, non di carattere sanitario e/o assistenziale, come ad esempio corsi e/o partecipazione ad attività sportive o di formazione scolastica rimarranno a carico delle famiglie e/o dei Comuni.

In merito alle modalità di instaurazione del rapporto convenzionale si ritiene opportuno evidenziare che la convenzione con la Comunità Acquaviva si colloca nell'ambito del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e della ex L.R. n.20/2000 con particolare riferimento alle disposizioni ivi dettate in materia di accreditamento e accordi contrattuali quali strumenti di regolazione del mercato sanitario per l'erogazione di prestazioni a carico e per conto del SSN.

Secondo tale sistema, il modello dei rapporti contrattuali tra Aziende Sanitarie e le strutture sanitarie o socio-sanitarie si articola in due fasi, una programmatica affidata alla competenza regionale ed una contrattuale affidata alle Aziende Sanitarie.

In sintesi la convenzione con la struttura Comunità Acquaviva non ricade nell'ambito dell'applicazione della normativa comunitaria, viceversa la sua disciplina va rinvenuta nell'ambito delle procedure di accreditamento che vedono la fase negoziale in senso proprio affidata alle Aziende Sanitarie pur nell'ambito della cornice di riferimento fissata dalla Regione cui compete di stabilire i criteri di accesso alle strutture, le tariffe e la disciplina di esercizio dell'attività.

Ai sensi della nota DG Asur n. 20261 del 4/7/2016, le determine di approvazione o recepimento degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie e socio/sanitarie autorizzate e accreditate di cui alla DGRM n.1331/2014, devono avere valenza aziendale ed il procedimento è posto carico delle Aree Vaste/AST dove le strutture insistono, così come l'onere economico e la formalizzazione di inserimento di utenti di altre AA.VV/AST sarà posto in carico delle stesse.

Pertanto, preso atto della delega del Commissario Straordinario ASUR, nota prot. n. 0044732|28/12/022| ASUR|DG|P si ritiene opportuno approvare la convenzione quadro a valenza regionale dando atto che l'impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell'AV1/AST di Pesaro e Urbino.

Esito dell'istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Sub Commissario Area Vasta 1 l'adozione del seguente schema di determina:

1.di approvare, per il periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2024, la convenzione con Utopia Società Cooperativa Sociale a.r.l titolare e gestore della COMUNITÀ ACQUAVIVA situata in CAGLI (PU) Via

Fontetta Codice ORPS 601248 per erogazione prestazioni sanitarie in regime residenziale secondo lo schema contrattuale allegato al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

2.di dare atto che la convenzione di cui sopra ha carattere di accordo quadro con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste/AST interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico qui assunto è relativo ai soli utenti dell'AV1/AST di Pesaro-Urbino;

3.di specificare, pertanto, che le altre Aree Vaste/AST, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la Comunità Acquaviva" di Cagli (PU), con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture;

4. di attestare che il costo massimo di spesa dell'anno 2023 così come per il 2024 è determinato in € 211.050,00 iva compresa, sarà contabilizzato al conto economico n. 0505100111 e nelle more della definizione del budget della nuova Azienda Sanitaria Territoriale (AST di Pesaro e Urbino) il valore economico di riferimento è il budget provvisorio anno 2022 assegnato con DG ASUR 469/2022;

5.di attestare che ai sensi della L.R. n.19 del 08/08/2022, stante la soppressione dell'ASUR e la costituzione dell'AST di Pesaro-Urbino a decorrere dal 01/01/2023, gli effetti organizzativi ed economici daranno luogo ad oneri che saranno posti in capo al nuovo soggetto giuridico Azienda Sanitaria Territoriale (AST di Pesaro-Urbino) salvo diverse e/o nuove disposizioni aziendali;

6.di dare atto che il valore economico del presente accordo sarà adeguato, se necessario, al contenuto di nuove e superiori disposizioni della regione in merito alla determinazione delle risorse finanziarie o a seguito di nuova programmazione da parte dei medesimi;

7.di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Claudio Montalbini e quali Responsabili dell'esecuzione dei contratti, i Direttori Cure Tutelari – Servizi UMEE delle Aree Vaste invianti se ed in quanto interessati da inserimenti di utenti afferenti alle proprie aree territoriali;

8.di trasmettere la presente determina per il seguito di competenza a:

- a. Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- b. Direttori delle Aree Vaste Asur;
- c. Ente gestore;

9.di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore Servizi Amministrativi Territoriali
(Dott. Claudio Montalbini)

Il Direttore UOC Cure Tutelari
(Dr. Giancarlo Giacomucci)

Incaricato della fase istruttoria
Dott.ssa Daniela Marsili

Per il parere infrascritto**U.O.C. URP Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali**

Vista la dichiarazione del Direttore UOC Cure Tutelari, assegnatario del budget di riferimento, si attesta che la spesa di €. 211.050,00 IVA compresa sarà imputata al c.e. 0505100111 del Bilancio 2023, e nelle more della definizione del budget della nuova Azienda Sanitaria Territoriale (AST di Pesaro e Urbino) il valore economico di riferimento è il budget provvisorio assegnato con DG ASUR 469/2022 , e sarà registrata come segue:

Competenza	Conto Economico	Importo	Autorizzazione
2023	0505100111 "Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con disabilità"	€. 211.050,00	AV1URP
2024	0505100111 "Acquisti prestazioni assistenza residenziale alle persone con disabilità"	€. 211.050,00	AV1URP

Il Direttore UOC Servizi Amministrativi Territoriali
(Dott. Claudio Montalbini)

Area Controllo di Gestione

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che la spesa derivante dalla presente determina, è compatibile con il budget provvisorio anno 2022 assegnato con DG ASUR 469/2022;

Il Direttore UOC Controllo di Gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)

Area Contabilità Bilancio e Finanza

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti ed agli esercizi di competenza.

Il Direttore UOC Area Contabilità e Finanza
(Dott.ssa Cinzia Gregorini)

- ALLEGATI -

- Convenzione tra ASUR Area Vasta n. 1 e “Utopia Società Cooperativa Sociale a.r.l.”;
- Schema nomina responsabile trattamento dei dati

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60132 Ancona **cod. fisc. e partita IVA: 02175860424**, nella persona del Sub Commissario Dr. Romeo Magnoni come delegato dal Commissario Straordinario ASUR, Dott.ssa Nadia Storti,

e

Utopia Società Cooperativa Sociale a.r.l titolare e gestore della COMUNITÀ ACQUAVIVA situata a Cagli (PU) Loc. Acquaviva Via Fontetta n. 61 Codice ORPS 601248, per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime residenziale nella persona del Legale rappresentante Dott. Roberto Marinucci.

Premesso

Utopia Società Cooperativa Sociale a.r.l ha ottenuto dalla Regione Marche, con decreto n. 120/DSS del 20/11/2012, l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000 per la struttura sanitaria "Comunità Acquaviva" situata nel Comune di Cagli Loc. Acquaviva Via Fontetta n. 61 per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale (SRP5) con una dotazione di n. 20 posti letto;

Con Decreto Dirigenziale P.F. Accreditamenti della Regione Marche n.62/ACR del 9/2/2016, è stato rinnovato l'accreditamento per l'erogazione di prestazioni psichiatriche SRP5/RD2.1 in regime residenziale con una dotazione di n.20 posti letto, in classe 5.

In considerazione della casistica acquisita negli anni, oltre ad interventi residenziali, sono state valutate, se ritenute necessarie dal Direttore Cure Tutelari-Servizio UMEE, anche tipologie di **pre-ingresso e di dimissione protetta** di cui all'allegato alla presente, che possono prendere spunto dalla cornice giuridica della DGRM n.118/2016 partendo dal concetto di contrasto dell'istituzionalizzazione;

In funzione di ciò, in alcuni casi potrebbe rendersi necessario un progetto di presa in carico territoriale-domiciliare, pre e post comunità, condiviso tra operatori del Servizio UMEE ed operatori della comunità terapeutica in quanto *"il progetto d'intervento deve essere individualizzato e l'equipe multidisciplinare, cardine dell'intervento deve coinvolgere come partner attivo il minore, la sua famiglia e il territorio di riferimento..."*;

Con l'obiettivo *"di individuare modalità che permettono di focalizzarsi maggiormente sul percorso e non sulla struttura... consentendo di meglio gestire le transizioni nell'ambito di progetti individualizzati che includano le fasi di ammissione e conclusione favorendo la continuità assistenziale..."*;

In funzione di ciò *"le attività che fanno parte del percorso terapeutico riabilitativo devono essere declinate nel PTRP e sono svolte quotidianamente nei giorni feriali presso la struttura semi-residenziale o anche esternamente ad essa. Devono prevedere sin dall'accesso il coinvolgimento dei contesti sociali di vita. Il coinvolgimento di tutti gli interlocutori permette di strutturare un intervento ben integrato e coerente, fondamentale per una maggior efficacia degli interventi e favorisce la costruzione di un progetto di cura a lungo termine...."* (pagina 28).

Sia per gli interventi **Pre-Ingresso** che **Dimissione Protetta**, gli obiettivi, i tempi di durata, gli accessi settimanali, le figure professionali coinvolte ed i relativi costi dei progetti, saranno definiti e concordati di volta in volta tra il Direttore Cure Tutelari-Servizio UMEE che ha in carico il/la minore e gli operatori della Coop. UTOPIA e saranno formalizzati e contabilizzati con separati atti.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene si stipula quanto in appresso:

ART. 1 – ammissione – pre ingresso

La Struttura "Comunità Acquaviva" situata a Cagli Loc. Acquaviva Via Fontetta n. 61 (SRP5) eroga prestazioni diagnostiche, terapeutiche-riabilitative e socio-educative-riabilitative in regime residenziale a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico.

La proposta di ammissione nella struttura viene effettuata da parte del Direttore Cure Tutelari-Servizio UMEE del Distretto in cui il minore che presenti patologie psichiatriche risiede.

Per gli inserimenti da effettuarsi nell'ambito della presente convenzione l'inserimento sarà effettivo solamente previa acquisizione, da parte della struttura, della sussistenza della disponibilità di spesa, per la quota dell'AV di riferimento, da acquisirsi da parte del Direttore Cure Tutelari-Servizio UMEE inviante, mentre per gli eventuali inserimenti extra-tetto le Aree Vaste procederanno autonomamente attraverso l'adozione di propri atti attestanti la disponibilità di ulteriori specifiche risorse.

ART. 2 - permanenza nella struttura

Per ciascun soggetto inserito il Direttore Cure Tutelari-Servizio UMEE inviante avrà l'onere di elaborare un programma terapeutico nel quale dovranno essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri degli operatori della struttura.

Il programma terapeutico individuale, inoltre, dovrà indicare il periodo di permanenza nella struttura che dovrà risultare conforme alle indicazioni nazionali e regionali in materia.

Gli operatori preposti alla struttura residenziale provvedono a predisporre un progetto di trattamento e tutela finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del ricoverato, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal Distretto Servizio UMEE.

Nello svolgimento dei progetti, la struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona, ad assicurare la riservatezza delle informazioni riferite alla persona stessa e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, salvo nei casi in cui tale permanenza sia disposta dalla Magistratura.

In questi la struttura si atterrà alle precise disposizioni della magistratura stessa.

ART. 3 - verifiche periodiche

Il Direttore Cure Tutelari-Servizio UMEE inviante verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con gli operatori della struttura eventuali variazioni del progetto di trattamento, ivi compresi gli eventuali spostamenti del soggetto presso altre sedi operative. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate anche all'AV 1 per eventuali incidenze sulla gestione del contratto convenzionale.

La vigilanza di carattere generale sulla struttura rimane comunque in capo al Direttore Cure Tutelari cui la stessa territorialmente insiste.

ART. 4 - conclusione del programma

Almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, il responsabile della struttura residenziale e gli operatori del servizio inviante verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il Direttore del servizio inviante trasmetterà una nuova lettera d'impegno indicando la data della prevista dimissione dandone tempestiva comunicazione alla Direzione URP-CUP-Front Office che ha l'onere di gestire amministrativamente la convenzione in oggetto e, comunque, rispettando il limite di budget assegnato ad ogni singola Area Vasta, come meglio indicato al successivo art. 6.

Il responsabile della struttura si impegna a comunicare immediatamente al Direttore del Servizio inviante ogni fatto od azione che faccia presupporre l'intenzione del ricoverato di abbandonare la struttura.

ART. 5 - formazione

L' ASUR/AV1 dà comunicazione alla struttura residenziale di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute mentale che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla struttura residenziale è data comunicazione all'Azienda sanitaria che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 6 - standard assistenziali-tariffe-budget

La struttura, come da autocertificazione presentata dal legale rappresentante e sulla base della DGRM n.118/2016, garantisce i livelli SRT-IA 1 Alta intensità, SRT-IA 2 Media intensità e SRT-IA3 bassa intensità *terapeutico-riabilitativa, come di seguito indicato:*

AREA PSICOPATOLOGIA ETA' EVOLUTIVA			
Livello intensità riabilitativa	Codice Livello intensità assistenziale	Standard assistenziali	Note applicative
SRT-IA Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA	SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 10 min/paz/die Psicologo: 65 min/paz/die Educatore: 95 min/paz/die Infermiere: 64 min/paz/die OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 3 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento
	SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 10 min/paz/die Psicologo: 46 min/paz/die Educatore: 100 min/paz/die Infermiere: 50 min/paz/die OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento. Il livello di assistenza è inserito preferibilmente in struttura che eroga attività del livello superiore
	SRT-IA 3 Bassa intensità terapeutico-riabilitativa	<ul style="list-style-type: none"> Medico (NPI o Psichiatra con comprovata esperienza nell'ambito dell'età evolutiva) 6 min/paz/die Psicologo: 34 min/paz/die Educatore: 80 min/paz/die Infermiere: 40 min/paz/die OSS: 72 min/paz/die 	Il livello di assistenza non può essere superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabile, con motivazione scritta e concordata con il servizio di NPIA di riferimento. Il livello di assistenza è inserito preferibilmente in struttura che eroga attività del livello superiore. Tale livello si può configurare anche quale supporto assistenziale sanitario per una quota parte degli ospiti della Comunità per Minori della LR 20/2002. In tale caso viene garantito dall'ASUR un supporto assistenziale pari a 70 min/paz/die di educatore sanitario e 8 min/paz/die di psicologo (tramite fornitura diretta del personale o rimborso equivalente da valorizzare al costo del contratto dichiarato dal gestore)

Ne consegue che le tariffe per ogni giornata di effettiva degenza risultano:

Denominazione livello assistenziale e codice	Denominazione struttura Residenziale	Quota SSR €	Quota compartecipazione utente/comune €	Quota Totale €
SRT-IA 1 Alta intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	250,00	0,00	250,00
SRT-IA 2 Media intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	220,00	0,00	220,00
SRT-IA 3 Bassa intensità terapeutico-riabilitativa	Struttura Residenziale Terapeutica di NPIA SRT-IA	178,00	0,00	178,00

Le tariffe sono a totale carico del SSR.

La specificità di tali livelli assistenziali è che hanno un limite temporale, eventualmente prorogabile con motivazione scritta e concordata con il Servizio NPIA di riferimento.

Pertanto, l'applicazione delle tariffe di cui sopra potrà essere effettuata dalla struttura previa definizione

del livello assistenziale appropriato agli utenti.

Ne consegue che, in mancanza di proroga concordata nel livello al momento collocato o dimissione, si intende applicato il livello assistenziale inferiore e quindi la conseguente tariffa.

All' ASUR/AV1 non potranno essere addebitate e/o richieste somme a nessun titolo derivanti dal trattamento di utenti/pazienti appartenenti ad altre Aree Vaste o provenienti da altre regioni.

In caso di assenza o allontanamento momentaneo del minore dalla struttura la stessa dovrà garantire il mantenimento del posto per n. 7 gg. previo pagamento, da parte del SSR, del 50% della tariffa complessiva a ristoro delle spese fisse comunque sostenute dalla struttura medesima.

Dopo tale termine la struttura sarà ritenuta libera da qualsiasi vincolo di riserva e non verrà corrisposta nessuna somma.

Resta inteso che eventuali costi per attività correlate, non di carattere sanitario e/o assistenziale, come ad esempio corsi e/o partecipazione ad attività sportive o di formazione scolastica rimarranno a carico delle famiglie e/o dei Comuni.

Le parti convengono per l'anno **2023** e limitatamente all'Area Vasta 1/AST di Pesaro e Urbino, un tetto massimo di spesa annuo invalicabile pari ad **€ 201.000 + iva = € 211.050,00** corrispondente ad un numero massimo di **804 giornate di degenza** calcolando la tariffa massima di € 250,00/die/pz. + iva e fatta salva la rivalutazione periodica e concordata con motivazione scritta con il Servizio NPIA di riferimento.

Le altre Aree Vaste, nella cornice normativa di tale convenzione, provvederanno autonomamente a formalizzare sia gli inserimenti in atto che quelli futuri presso la Comunità Acquaviva" di Cagli (PU), con relativa attestazione di copertura economica e di gestione diretta della contabilità e della liquidazione delle relative fatture.

Per l'anno **2024**, le parti convengono che il tetto massimo di spesa e le relative giornate di degenza, dovranno essere determinate sulla base delle disposizioni vincolanti regionali ed aziendali che saranno emesse e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore e sarà previsto all'interno del budget dei rispettivi anni per come verranno assegnati all'AV1.

ART. 7 - trasmissione di dati informativi

Il debito informativo con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

La struttura ha l'obbligo di rendere il debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file R) previsto dai tracciati unici regionali ex art 50, comma 11, Legge n. 326/2003.

La struttura residenziale si impegna inoltre a trasmettere al Direttore della Struttura inviante, oltre al progetto di trattamento e tutela di cui al precedente art. 2), una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta, con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse con riferimento ai programmi terapeutici individuali elaborati e prodotti dalla struttura stessa.

ART. 8 - documentazione a corredo

La "Comunità Acquaviva" s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'elenco degli operatori utilizzati nella Residenza Psichiatrica, precisando a fianco di ciascun nominativo la qualifica professionale posseduta e la tipologia del rapporto di lavoro intercorso.

Gli operatori che intrattengono rapporto di lavoro con "Comunità Acquaviva" non potranno avere rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, con strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN.

"Comunità Acquaviva" deve inoltre notificare con detto elenco il nominativo del Responsabile della struttura.

Il predetto elenco, costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

ART. 9 - contribuzioni ex L.266/2005

Le parti ritengono concordemente che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007;

ART. 10 – inadempienze

L'ASUR/AV n. 1 si riserva il diritto della risoluzione unilaterale della presente convenzione, in qualsiasi momento, con semplice preavviso di giorni 15, a seguito di reiterate inadempienze da parte degli amministratori della "Comunità Acquaviva" agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati, la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, le variazioni apportate al programma terapeutico non concordate con il Distretto-Servizio UMEE o per gravi inosservanze della vigente normativa.

ART. 11 - durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dall'1/01/2021 fino al 31/12/2022, salvo quanto previsto dall'art. 11).

L'efficacia della convenzione è in ogni caso legata al mantenimento dell'accreditamento istituzionale di cui in premessa oltre che alla compatibilità della convenzione stessa con gli indirizzi regionali riguardanti le strutture, la gestione ed il funzionamento delle strutture assistenziali.

Nel caso in cui la struttura perdesse l'accreditamento istituzionale dovrà darne tempestiva comunicazione all' ASUR/AV1 che interromperà immediatamente i pagamenti e procederà al trasferimento degli utenti in altra struttura accreditata.

Nessuna pretesa, a qualsiasi titolo, potrà essere avanzata dalla struttura, per il trattamento di pazienti in periodi per i quali la struttura non risulti accreditata ai sensi della L.R. 20/2000.

Fatto salvo quanto previsto all'art.11), è concessa facoltà di recesso alle parti da comunicarsi all'altra con preavviso formale e motivato di 30 gg.

ART. 12 – Continuità rapporto contrattuale

Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. n.19 del 08/08/2022 "organizzazione del Servizio Sanitario Regionale" che dispone l'istituzione delle Aziende Sanitarie Territoriali (AST) tra cui anche l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro - Urbino, con decorrenza 01/01/2023, la parti concordano sulla continuità del presente rapporto convenzionale fino alla scadenza prevista, fatte salve nuove disposizioni normative e regolamentari in materia nonché nuovi atti e/o provvedimenti della costituenda AST.

ART.13 – protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "titolare") per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuno ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'ASUR Marche è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART.14 nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento dei

dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso ASUR Marche, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art.82 comma 2 DGPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 15 - registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Letto, confermato e sottoscritto.

FANO, lì

per Comunità Acquaviva
Il Legale Rappresentante
Dott. Roberto Marinucci

Per l'ASUR-Area Vasta 1
Il Sub Commissario
Dr. Romeo Magnoni

Allegato A
alla convenzione tra ASUR Area Vasta n. 1 e “Comunità Acquaviva” Codice ORPS 601248

Pre-Ingresso

L'ingresso in Comunità per un minore di età, viene definito da Charme come una “Deportazione”. Questa immagine ci può aiutare ad avvicinarci al vissuto “traumatico” che il minore di età sperimenta durante l'allontanamento dal proprio contesto di vita e affettivo per quanto compromesso.

Per una maggiore riuscita del progetto terapeutico riabilitativo del minore, diventa fondamentale una presa in carico precedente all'ingresso, attraverso azioni di prevenzione che facilitino a conoscenza sul proprio territorio dell'equipe terapeutica al fine di:

- costruire una Alleanza Terapeutica per favorire una compliance al trattamento terapeutico;
- favorire esperienze di *Resilienza*, che aiutino il minore a salvaguardare la propria storia,
- impedire la frammentazione dei legami e garantire il riconoscimento e il mantenimento della relazione “buona” con genitori e familiari.
- Stimolare il desiderio al cambiamento costruendo assieme ai soggetti coinvolti il percorso per raggiungerlo; in un movimento che parte dall'interno e non dall'alto così da potenziarne l'adesione, la condivisione e l'accettazione.
- Favorire l'Empowerment familiare attraverso interventi di prevenzione rivolti al potenziamento delle competenze possedute dai singoli soggetti e dal soggetto familiare, al fine di sviluppare negli individui la consapevolezza delle circostanze, delle risorse e delle azioni necessarie per fronteggiare delle situazioni di disagio.
- Costruzione di un Progetto Terapeutico comunitario attraverso la definizione di una domanda di aiuto che parta dai soggetti coinvolti in modalità partecipata, rendendo chi fruisce del servizio sempre più consapevole.

Dimensione protetta:

La re-immissione di un utente nel suo ambiente di vita è un momento delicato che se non adeguatamente supportato e pensato, attraverso una progettualità personalizzata di re-inserimento territoriale rischia di compromettere e vanificare gli obiettivi raggiunti durante il percorso comunitario.

In virtù di questo, si ritiene fondamentale un accompagnamento del minore nel momento del suo passaggio dalla comunità al suo ambiente di vita per sostenere, supportare e consolidare i cambiamenti ottenuti, nella ricerca di un equilibrio e stabilità tra “dentro” e “fuori”.

Obiettivo fondante di questo accompagnamento diventa la costruzione di una rete di servizi, strutture, attività in grado di avvallare e sostenere una progettualità ad ampio raggio, il cui fine diventerà un percorso per la vita, condiviso e partecipato tra tutti i soggetti coinvolti.

Attraverso l'attivazione di una *Comunità Educatrice* costruire legami con tutti i soggetti che sono parte di un contesto umano e sociale in grado di sostenere la famiglia in difficoltà creando luoghi nuovi da abitare e vivere all'interno del proprio contesto di vita, in modo che la “cura” e la consapevolezza delle proprie fragilità passi e resti anche all'interno di reti e azioni meno istituzionali.

*Sia per gli interventi **Pre-Ingresso** che **Dimissione Protetta**, gli obiettivi, i tempi di durata, gli accessi settimanali, le figure professionali coinvolte ed i relativi costi dei progetti, saranno definiti e concordati di volta in volta tra il Direttore Cure Tutelari-Servizio UMEE che ha in carico il/la minore e gli operatori della Coop. UTOPIA e saranno formalizzati e contabilizzati con separati atti.*

**Atto di designazione/nomina
del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art.28 Regolamento UE 2016/679)**

tra
L'ASUR/AV1 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO
con sede: Via Ceccarini,38 Fano (PU)

e

_____ RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: _____
Tel. / FAX: _____
c-mail/PEC _____

L'ASUR/AV1, in persona del legale rappresentante in qualità di "titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, delegato alla sottoscrizione considerato che:

- l'accordo contrattuale tra l'AV1 e.
di seguito denominata Ditta per erogazione di prestazioni socio-sanitarie, in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,

- l'AV1, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza:

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA

l'ENTE Titolare/Gestore della STRUTTURA.....
in persona del suo legale rappresentante, che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di titolare del trattamento di tali dati, con la protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITA' E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;

Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;

Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;

Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;

- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti e misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;

- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previsti nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;

- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. come, ad esempio:

L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;

La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;

Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

Rispettare le istruzioni impartite, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AV1 dei danni c/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AV1/AST, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali; Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

Collaborare, su richiesta dell'AV1/AST, nello svolgimento della Valutazione d'impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;

Consentire all'AV1/AST periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2.COMUNCAZIONI AL TITOLARE

Comunicare tempestivamente all' AV1/AST le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio dei diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto:

Comunicare tempestivamente all'AV1/AST ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento UE 2016/679;

Avvisare, tempestivamente l'ASUR Marche in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro da parte dell'Autorità Garante in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR Marche

- Fornire all'AV1, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate i dati e le informazioni necessarie per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali i connessi all'esecuzione del contratto pendenti vanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria

3.NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AV1 autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 25 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento:
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati Personali, il Responsabile conserva nei confronti del titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, meno che ciò non sia richiesto o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AV1 prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;

E' fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup):

Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5.VIGENZA E VINCOLATIVITA' DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione dello stesso, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente l'Ente Titolare/Gestore della Struttura, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema in formato, e dai propri

archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare. Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del titolare.

Fano, lì

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

Il Sub Commissario Area Vasta 1

Il Legale rappresentante quale Ente Titolare/Gestore

**DETERMINA DEL SUB COMMISSARIO DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 1532/AV1 DEL 30/12/2022**

Oggetto: Autorizzazione inserimenti e proroga inserimenti assistiti AV1 presso la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro (Kos Care S.r.l.) per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere – Anno 2022 – Previsione tetto di spesa.

**IL SUB COMMISSARIO DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della ricognizione di tutti gli inserimenti e delle proroghe degli inserimenti autorizzati dai Direttori dei Distretti di Pesaro, Fano e Urbino, in corso d'anno 2022 presso la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, gestita dal Gruppo Kos Care S.r.l., degli assistiti dell'AV1, così come risultante nell'elenco allegato, in formato cartaceo, al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, non oggetto di pubblicazione all'albo pretorio per ragioni legate alla tutela del diritto alla riservatezza ed alla privacy (allegato n.1), per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere intensive;
3. di autorizzare e ratificare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si condividono integralmente, gli inserimenti o la proroga degli inserimenti degli assistiti menzionati nel presente atto presso la struttura riabilitativa sanitaria Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, riportati nel prospetto contrassegnato come "allegato 1";

4. di stabilire che i Direttori dei Distretti di Pesaro, Fano e Urbino sono responsabili della vigilanza e del controllo delle prestazioni oggetto del presente provvedimento nonché dell'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni;
5. di autorizzare la liquidazione e il pagamento degli oneri contabilizzati in fattura, nei termini di legge, previa acquisizione del visto dei Direttori dei Distretti o rispettivi delegati attestante il regolare espletamento delle prestazioni;
6. di stabilire che la liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto, con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative.
7. di stabilire per l'anno 2022 un tetto di spesa complessivo insuperabile pari a € 5.523.795,00, per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere intensive, pari al tetto di spesa previsto per l'anno 2021 dalla DGR n. 1596 del 22.12.2021.
8. di dare atto che il tetto di spesa previsto sarà integrato o se necessario ricontrattato, qualora dovessero sopraggiungere ed intervenire diverse o ulteriori disposizioni a livello nazionale, regionale e/o Asur in merito;
9. di dare atto che la spesa complessiva annua derivante dal presente provvedimento trova copertura nell'ambito del budget complessivo assegnato all'Asur Marche –Area Vasta n. 1 con Determina n. 469/DGASUR dell'01/07/2022, ed eventualmente, se previsto, tramite le compensazioni ed il riequilibrio delle risorse per come verranno assegnate dalla Regione Marche a seguito di nuovi Accordi tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per il triennio 2022/2024.
10. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto sarà registrata in contabilità generale al conto economico 0505100109 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78" del bilancio d'esercizio 2022;
11. di trasmettere il presente atto alla Regione Marche - Servizio Sanità;
12. di trasmettere il presente atto per quanto di competenza,
 - a. al Commissario Straordinario dell'Asur;
 - b. al Direttore Amministrativo Asur
 - c. ai Direttori dei Distretti Sanitari dell'AV1;
13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.;

14. di dare atto che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituito dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013.

Il Sub Commissario dell'Area Vasta n. 1
Dr. Romeo Magnoni

U.O.C. Supporto Area Controllo di Gestione

Si prende atto di quanto dichiarato dal dirigente dell'U.O.C. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto trovano copertura nell'ambito del budget complessivo assegnato all'Asur Marche –Area Vasta n. 1 con Determina del DG ASUR n. 469 dell'01/07/2022, ed eventualmente, se previsto, tramite le compensazioni ed il riequilibrio delle risorse per come verranno assegnate dalla Regione Marche a seguito di nuovi Accordi tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per il triennio 2022/2024.

Il Dirigente U.O.C. Supporto Area Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti

U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e all'esercizio di competenza.

Il Dirigente U.O.C. Supporto Area Contabilità
Bilancio e Finanza
Dott.ssa Cinzia Gregorini

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -***(UOC Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate)******Normativa di riferimento:***

- Decreto Legge 23.02.2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in Legge 05.03.2020 n. 13;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto Legge 09.03.2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- DGR n 272 del 09.03.2020. “Aggiornamento del Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DGR n 320 del 12/03/2020. “Aggiornamento del "Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19" di cui alla DGR 272 del 09.03.2020”;
- DGR n. 346 del 16/03/2020: “Accordo temporaneo con AIOP a causa emergenza COVID-19”;
- DGR Marche n. 359 del 17.03.2020 “Accordo temporaneo con ARIS a causa emergenza COVID-19- Integrazione Accordo AIOP di cui alla DGR n. 346/2020”
- DGR Marche n. 360 del 18.03.2020 “DGR 270/2020 – Risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata da corona-virus (COVID 19) – Ulteriore assegnazione – Piano pandemico”
- DGRM. n. 387 del 27/3/2020 ”Accordo temporaneo con Aris e AIOP a causa dell’emergenza COVID-19 - l’Integrazione DGR n. 978/2019 e n. 1668/2019 e revoca DGR 359/2020”;
- Determina del Direttore di Area Vasta n. 417 del 16/04/2020 “Attuazione D.G.R.M. n. 387 del 27/03/2020 – Accordo temporaneo tra Asur Marche – AV1 e la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi – Pesaro del Gruppo Kos Care S.r.l. per prestazioni di ricovero pazienti COVID – 19 positivi”.
- D.G.R.M. n. 704 del 15/06/2020 “Accordo con Aris Marche, relativamente alle strutture denominate “Santo Stefano Villa Fastiggi” di Pesaro e “Residenza Valdaso” di Campofilone, integrativo della D.G.R. n. 387 del 27/03/2020 e della D.G.R. n. 1668 del 30/12/2019”.
- Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
- Determina del Direttore di Area Vasta n. 836 del 27/07/2020 “Attuazione D.G.R.M. n. 704 del 15/06/2020 – Accordo temporaneo tra Asur Marche – AV1 e la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere”.
- D.G.R. Marche n. 1467 del 18.11.2020 “Emergenza sanitaria da Covid-19: approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo tra la Regione Marche, l’Asur Marche, l’ARIS Marche, integrativo della DGRM n. 1668 del 30.12.2019”;
- D.G.R.M. n. 1596 del 22/12/2021 “Emergenza Covid – Definizione dei tetti di spesa 2021 per le strutture sanitarie extraospedaliere “Santo Stefano Villa Fastiggi” di Pesaro, “Residenza Anni Azzurri Valdaso” di Campofilone, “Centro Venerabile Marcucci” di Ascoli Piceno”.
- Determina del Direttore Generale Asur n. 169 del 7/03/2022;
- L.R. 19 del 08/08/2022:” *Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale*”.
- DGRM 1504 del 21/11/2022: ”L.R. 19/2022 Art. 42 comma 6 – *Nomina Commissari Straordinari dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) e dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord. Nomina dei Sub Commissari delle Aree Vaste*”.

Istruttoria e Motivazione

Con il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sono state emanate misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica, tra le quali è previsto che le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il DPCM del 08.03.2020 ha incluso, all'art. 1, la Provincia di Pesaro – Urbino tra le province destinate a misure urgenti di contenimento del contagio che, in seguito, con il DPCM del 09.03.2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale e, infine, con il DPCM del 11.03.2020, sono state adottate ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

In questa situazione di straordinaria necessità e urgenza, la Regione Marche con DGR 272/2020 ha ritenuto opportuno provvedere a una rimodulazione dell'assetto organizzativo dei servizi sanitari regionali, ampliando la dotazione di posti letto dedicati di Terapia Intensiva, Semintensiva, Malattie infettive e/o di altri reparti internistici in logica di coorte.

Con DGR 320/2020, è stato nuovamente aggiornato il Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ampliando l'offerta di posti letto per pazienti COVID-19 positivi nell'ambito delle strutture pubbliche del SSR.

Con DGR n. 346 del 16.03.2020 si è preso atto delle disponibilità delle Case di Cure aderenti all'AIOP ad accogliere pazienti COVID-19 negativi precedentemente ricoverati nelle strutture pubbliche, che appartengono a specifiche categorie cliniche (post chirurgici stabilizzati, ricoverati in medicina interna o in lungodegenza, etc.).

Con DGR n. 522 del 05.05.2020 è stata revocata la DGR n. 346 del 16.03.2020 ed è stato stipulato un nuovo accordo integrativo della DGR n. 978 del 05.08.2019 concernente le strutture private accreditate aderenti all'AIOP.

Stante la situazione evolutiva di pandemia da Coronavirus, si è reso inoltre necessario chiedere al privato accreditato regionale la disponibilità ad accogliere pazienti COVID-19 positivi in fase post-critica in modo da poter ridurre il sovraffollamento delle strutture pubbliche.

Con DGRM. n. 387 del 27.3.2020 è stato adottato "l'Accordo temporaneo con ARIS e AIOP a causa dell'emergenza COVID-19 - Integrazione DGR n. 978/2019 e n. 1668/2019 e revoca DGR 359/2020".

L'Accordo temporaneo per accogliere pazienti COVID-19 positivi ha previsto, presso la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi:

- n. 50 p.l. residenziali, di cui n. 30 già accreditati e n. 20 pl già autorizzati e in fase di accreditamento da dedicare a pazienti COVID positivi stabilizzati, in respiro spontaneo da almeno 72 ore, EGA in area ambiente >75 mmHg (PO2), PH compreso tra 7,36 e 7,45 e PCO2<45 mmHg, con standard e tariffa assimilabile a cod. RD 1.2 (riabilitazione estensiva extra-ospedaliera) pari a 167,06 euro/die (DGR 1668/2019);
- 30 p.l., residenziali già autorizzati e in fase di accreditamento per pazienti COVID positivi, dimissibili dagli ospedali regionali o provenienti da strutture residenziali, fino alla negativizzazione del market molecolare, con regime di ricovero residenziale e tariffa assimilabile al livello R2.2 (123,00 euro/die DGR 1331/2014).

In attuazione della DGRM n. 387 del 27/03/2020, con determina AV1 n. 417 del 16/04/2020 è stato adottato l'accordo temporaneo tra Asur Marche – AV1, in persona del Direttore di Area Vasta, Dott. Romeo Magnoni, e la struttura privata accreditata Santo Stefano Villa Fastiggi – Pesaro del Gruppo Kos Care S.r.l., in persona del Legale Rappresentante, Dott. Enrico Brizioli, per prestazioni di ricovero di pazienti Covid – 19 positivi, in fase post-critica stabilizzata;

Successivamente con DGR n. 704 del 15.06.2020, la Regione Marche, nella consapevolezza dell'importanza dello strumento riabilitativo quale fondamentale risorsa per attuare pienamente il diritto alla salute dei pazienti covid-19, ha adottato un accordo con l'Aras Marche, in coerenza con la DGR n. 387 del 27/03/2020, relativamente alle strutture denominate “Santo Stefano – Villa Fastiggi” di Pesaro e “Residenza Valdaso” di Campofilone, contenuto nell'allegato “A” della deliberazione, per garantire ai pazienti Covid-19, anche se non più positivi, una tempestiva ripresa della propria autonomia personale attraverso uno specifico percorso di riabilitazione multidisciplinare (motorio, respiratorio, neurologico), e di migliorarne la qualità della vita, anche in previsione del rientro al domicilio.

A tal fine, considerata la progressiva diminuzione di posti letto occupati da pazienti Covid-19 in fase attiva, le parti hanno concordato che le sopra citate strutture sanitarie potranno fornire ai pazienti le prestazioni riabilitative extraospedaliere oggetto di autorizzazione e accreditamento, ritenute più appropriate da un punto di vista medico e riguardo al singolo caso, garantendo nuclei assistenziali autonomi e compartimentati nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, gestione e contrasto dell'emergenza epidemiologica sanitaria da Coronavirus.

Con l'accordo adottato con la DGR 704/2020 le parti hanno inoltre stabilito che:

- *i suddetti nuclei assistenziali, identificati con la DGR n. 387/2020, qualora non occupati da pazienti Covid-19 positivi o in fase post-Covid 19, potranno essere progressivamente impegnati anche per rispondere alla domanda di ricovero del territorio, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, gestione e contrasto dell'emergenza epidemiologica sanitaria e sempre con riferimento alle prestazioni e nei limiti dei posti letto per le quali le predette strutture risultano autorizzate ed accreditate, fermo restando il prioritario utilizzo delle stesse per soggetti Covid-19 positivi qualora dovessero emergere nuove esigenze assistenziali sulla base di un mutamento sfavorevole del quadro epidemiologico;*
- *in considerazione del fatto che diversi cittadini della Regione Marche, con particolare riferimento a quei pazienti che si trovano in stato di minima coscienza (SMC) o in stato vegetativo (SV) e che, comunque, necessitano di riabilitazione intensiva, sono ricoverati presso strutture extraregionali, sia ospedaliere che residenziali, e considerata l'importanza che la Regione Marche ha attribuito ai progetti per il recupero della mobilità passiva, nonché l'opportunità e l'urgenza di evitare che i cittadini regionali si spostino verso altre regioni, si è stabilito che, in deroga alla DGR n. 1105/2017 e nelle more dell'approvazione dei manuali di autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie dell'area extraospedaliere, la struttura Santo Stefano – Villa Fastiggi di*

Pesaro inizi a svolgere, gradualmente e nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, gestione e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, le attività collegate a prestazioni per SMC e SV e riabilitazione, con l'obiettivo di fornire a tali pazienti un'assistenza direttamente sul territorio marchigiano e, nel contempo, il recupero di rilevanti costi per "mobilità extraregionale" a carico del SSR.

- *la copertura finanziaria di tutte le suddette prestazioni avverrà, per l'anno 2020, senza oneri aggiuntivi per il Sistema Sanitario Regionale e sarà ricompresa e computata all'interno delle risorse economiche già assegnate, anche attraverso lo strumento delle "compensazioni e riequilibrio delle risorse assegnate" di cui al paragrafo 5 della DGR n. 978/2019, della DGR n. 1668/2019 e di cui al paragrafo n. 6 della DGR n. 1516/2019 nell'ambito dei diversi setting assistenziali offerti dalle strutture che fanno riferimento al medesimo gruppo KOS (S. Stefano, Anni Azzurri, Abitare il Tempo, Sanatrix Gestioni s.r.l.) e che sono assegnatarie di un "budget" all'interno delle citate delibere nonché dalle altre strutture, sempre appartenenti alle medesime società che hanno stipulato per l'anno 2020 singole convenzioni con l'ASUR Marche. A partire dall'anno 2021 tali prestazioni, in considerazione di tutti gli aspetti di opportunità e di urgenza sopra esplicitati, saranno finanziate con le risorse derivanti dal recupero della mobilità passiva (RMP).*

Coerentemente alle sopraccitate indicazioni, e in applicazione della D.G.R. n. 704/2020 integrativa della D.G.R. n. 1668 del 30/12/2019 e della D.G.R. n. 387 del 27/03/2020, con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 836 del 27/07/2020, è stato adottato l'Accordo contrattuale temporaneo, con validità dal 16/07/2020 al 31/12/2020, tra Asur Marche Area Vasta 1 e la struttura privata accreditata Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, per prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera intensiva, secondo le seguenti tipologie:

- 1- n. di 30 posti letto codice tipologia RD1.4 / PRF4 - Unità Riabilitative-sub-intensive a valenza riabilitativa per gravi cerebrolesioni acquisite (URI_UGCA), di cui:
 - 10 p.l. per URI-UGCA
 - 20 p.l. per Unità SUAP Stati vegetativi e UGIR;
- 2- N. 50 p.l. codice tipologia RD1.1 / PRF1 – Riabilitazione extra-ospedaliera intensiva.

La struttura privata accreditata Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, con sede in Piazza Tarquinio Provini n. 1-2, è in possesso di accreditamento istituzionale, ai sensi della L.R. n. 21/2016 per:

- n. **30 posti letto** (codice tipologia PRF4/RD1.4 - codice ORPS 604810) per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale, ottenuto con decreto del Dirigente della PF Accreditamenti n. 40 del 4/03/2020
- n. **50 posti letto** (Codice tipologia PRF1/RD1.1 - COD. ORPS 604855) per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche,

psichiche e sensoriali, ottenuto con decreto del Dirigente della PF Accreditamenti n. 76 del 18/07/2020;

Con lo stesso accordo sottoscritto in data 16/07/2020, le parti hanno concordato che la struttura erogherà un servizio sperimentale gratuito, per tutta la durata dell'accordo, di consulto integrato, anche in remoto e/o telefonico H24, per l'assistenza di persone in stato vegetativo, non consapevoli e non autosufficienti o comunque con malattie neuro-degenerative presso il proprio domicilio e/o a supporto dei care givers.

Da ultimo con DGR n. 1596 del 22.12.2021, l'ASUR ha preso atto che il Terzo Report 2021 delle Aree Vaste/Asur in previsione di chiusura 2021, con riferimento alla struttura Santo Stefano Villa Fastiggi del gruppo Kos Care s.r.l., evidenzia un costo presunto di € **5.523.785,00** per le prestazioni erogate nel 2021 in base ai vari accordi raggiunti dalla Giunta Regionale precedentemente menzionati; con la stessa DGR ha preso atto inoltre che tali costi, nonché i costi relativi ad altre due strutture menzionate nella medesima deliberazione, sono parzialmente coperti da economie rilevate rispetto ai tetti riferiti al gruppo KOS Care S.r.l. nell'accordo ARIS 2019-2021 (DGR 1668/2019).

In considerazione di quanto sopra esposto e sulla base delle suddette disposizioni regionali, con Determina del Direttore Generale Asur n. 169 del 7/03/2022, in attuazione della DGR n. 1596 del 22/12/2021, è stato approvato lo schema di Accordo contrattuale temporaneo tra Asur Marche AV1 e la struttura privata accreditata Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, per il periodo 01/01/2021-31/12/2021, per prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera intensiva, secondo le seguenti tipologie e tariffe:

- n. di 30 posti letto codice tipologia RD1.4 / PRF4 - Unità Riabilitative-sub-intensive a valenza riabilitativa per gravi cerebrolesioni acquisite (URI_UGCA), di cui:
 - 10 p.l. per URI-UGCA - € 470,00;
 - 20 p.l. per Unità SUAP Stati vegetativi e UGIR - € 292,94;
- N. 50 p.l. codice tipologia RD1.1 / PRF1 – Riabilitazione extra-ospedaliera intensiva - - € 271,39;

per una spesa complessiva pari a € 5.523.795,00 come previsto dalla citata DGRM n. 1596/2021.

Per quanto concerne l'anno 2022 la Direzione del Distretto di Pesaro, con nota prot. n. 27590|28/03/2022|ASURAV1|P-DIS|P, chiedeva, nelle more del nuovo accordo ARIS, di procedere a nuovo convenzionamento con la struttura Villa Fastiggi – Kos Care, per i posti di cui alla Determina del Direttore Generale Asur n. 169 del 7/03/2022, al fine di prorogare l'inserimento dei pazienti presenti in struttura in regime di convenzione e di autorizzare nuovi accessi previo passaggio UVI.

Con note acquisite agli atti di questa UOC, i Direttori dei Distretti di Pesaro, Fano e Urbino, hanno comunicato l'elenco nominativo degli assistiti dell'AV1 autorizzati ed inseriti presso la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, gestita dal Gruppo Kos Care S.r.l., al fine di garantire la continuità assistenziale ai cittadini, per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere, come risulta dai prospetti riepilogativi allegati alle citate note.

Nelle more dell'adozione del nuovo accordo – quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle nuove disposizioni regionali e/o Asur in merito, la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, ha continuato ad erogare le prestazioni riabilitative extra-ospedaliere intensive, secondo modalità e condizioni economiche di cui all'accordo temporaneo valido fino al 31/12/2021, sia nei confronti di pazienti residenti sul territorio dell'AV1 sia nei confronti di pazienti residenti sul territorio di altre AAVV della Regione Marche.

La struttura Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, per le prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera intensiva, rese da gennaio a novembre 2022, ha presentato le seguenti fatture:

fatt. n.	data fattura	fatturato al netto dello sconto e del ticket	PERIODO
15/52	24/02/2022	497.173,83	gennaio
16/52	24/02/2022	14.190,40	gennaio
19/52	28/02/2022	437.247,35	febbraio
20/52	28/02/2022	12.308,80	febbraio
31/52	31/03/2022	475.277,40	marzo
32/52	31/03/2022	13.939,52	marzo
35/52	14/04/2022	-8.495,26	marzo
36/52	14/04/2022	8.788,20	marzo
40/52	30/04/2022	425.444,23	aprile
41/52	30/04/2022	11.226,88	aprile
48/52	31/05/2022	454.000,45	maggio
49/52	31/05/2022	13.155,52	maggio
51/52	31/05/2022	3.256,68	maggio
50/52	31/05/2022	188,16	maggio
59/52	30/06/2022	458.132,32	giugno
60/52	30/06/2022	14.817,60	giugno
61/52	30/06/2022	2.442,51	giugno
62/52	30/06/2021	141,12	giugno
72/52	31/07/2022	483.536,41	luglio
73/52	31/07/2022	15.099,84	luglio
79/52	31/08/2022	407.201,05	agosto
80/52	31/08/2022	11.791,36	agosto
90/52	30/09/2022	362.625,02	settembre
91/52	30/09/2022	8.796,48	settembre
107/52	31/10/2022	10.129,28	ottobre
106/52	31/10/2022	446.040,33	ottobre
117/52	30/11/2022	11.916,80	novembre
116/52	30/11/2022	480580,79	novembre
	totale	5.070.953,07	

per una spesa complessiva pari a € 5.070.953,07.

Si dà atto che la spesa è stata registrata in contabilità generale sul conto economico 0505100109 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78” del bilancio d’esercizio 2022.

Alla luce di quanto sopra indicato, nelle more dell’adozione del nuovo accordo – quadro tra la Regione Marche e l’ARIS Marche per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle nuove disposizioni regionali e/o Asur in merito, e della stipula dell’accordo tra Asur Marche AV1 e la struttura privata accreditata Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, per l’anno 2022, si rende necessario procedere alla liquidazione delle fatture presentate dalla struttura Santo Stefano Villa Fastiggi (Kos Care), previ controlli sanitari eseguiti dai rispettivi Direttori dei Distretti di Pesaro, Fano e Urbino o rispettivi delegati. Tale liquidazione delle fatture è da intendersi a titolo di acconto, con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative.

Sulla base della ricognizione degli inserimenti effettuati, si rende necessario prevedere un tetto economico complessivo ed insuperabile di spesa per l’anno 2022 pari a € 5.523.795,00 corrispondente a quello stabilito dalla Regione Marche per l’anno 2021 con DGR n. 1596 del 22.12.2021. Tale tetto di spesa sarà integrato, o se necessario ricontrattato, qualora dovessero sopraggiungere ed intervenire diverse o ulteriori disposizioni a livello nazionale, regionale e/o Asur in merito.

La spesa presunta complessiva annua pari a € 5.523.795,00, trova copertura nell’ambito del budget complessivo assegnato all’Asur Marche –Area Vasta n. 1 con Determina n. 469/DGASUR dell’01/07/2022, e/o mediante lo strumento delle compensazioni e riequilibrio delle risorse per come verranno assegnate dalla Regione Marche a seguito di nuovi Accordi tra la Regione Marche e l’ARIS Marche per il triennio 2022/2024.

Quanto sopra, in analogia a quanto disposto dalla Regione Marche con la citata DGR 704/2020 che prevedeva la copertura finanziaria di tutte le prestazioni, oltre che con le risorse economiche già assegnate, anche attraverso lo strumento delle compensazioni con le altre strutture afferenti al medesimo gruppo, anche di diverso livello assistenziale, come previsto dalla DGRM 1668/2019.

Per quanto riguarda le prestazioni rese ad assistiti di altre AAVV e fatturati a questa AV1, non si procederà alla liquidazione delle prestazioni ad essi relative, in quanto le stesse dovranno essere fatturate direttamente all’AV di residenza dell’assistito.

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche espresse, si propone l’adozione del seguente schema di determina:

1. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della ricognizione di tutti gli inserimenti e delle proroghe degli inserimenti autorizzati dai Direttori dei Distretti di Pesaro, Fano e Urbino, in corso d’anno 2022 presso la struttura Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, gestita dal Gruppo Kos Care S.r.l., degli assistiti dell’AV1, così come risultante nell’elenco allegato, in formato cartaceo, al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, non oggetto di pubblicazione all’albo pretorio per

- ragioni legate alla tutela del diritto alla riservatezza ed alla privacy (allegato n.1), per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere intensive;
3. di autorizzare e ratificare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si condividono integralmente, gli inserimenti o la proroga degli inserimenti degli assistiti menzionati nel presente atto presso la struttura riabilitativa sanitaria Santo Stefano Villa Fastiggi di Pesaro, riportati nel prospetto contrassegnato come “allegato 1”;
 4. di stabilire che i Direttori dei Distretti di Pesaro, Fano e Urbino sono responsabili della vigilanza e del controllo delle prestazioni oggetto del presente provvedimento nonché dell’attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni;
 5. di autorizzare la liquidazione e il pagamento degli oneri contabilizzati in fattura, nei termini di legge, previa acquisizione del visto dei Direttori dei Distretti o rispettivi delegati attestante il regolare espletamento delle prestazioni;
 6. di stabilire che la liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto, con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative.
 7. di stabilire per l’anno 2022 un tetto di spesa complessivo insuperabile pari a € 5.523.795,00, per prestazioni riabilitative extra-ospedaliere intensive, pari al tetto di spesa previsto per l’anno 2021 dalla DGR n. 1596 del 22.12.2021.
 8. di dare atto che il tetto di spesa previsto sarà integrato o se necessario ricontrattato, qualora dovessero sopraggiungere ed intervenire diverse o ulteriori disposizioni a livello nazionale, regionale e/o Asur in merito;
 9. di dare atto che la spesa complessiva annua derivante dal presente provvedimento trova copertura nell’ambito del budget complessivo assegnato all’Asur Marche –Area Vasta n. 1 con Determina n. 469/DGASUR dell’01/07/2022, ed eventualmente, se previsto, tramite le compensazioni ed il riequilibrio delle risorse per come verranno assegnate dalla Regione Marche a seguito di nuovi Accordi tra la Regione Marche e l’ARIS Marche per il triennio 2022/2024.
 10. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto sarà registrata in contabilità generale al conto economico 0505100109 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78” del bilancio d’esercizio 2022;
 11. di trasmettere il presente atto alla Regione Marche - Servizio Sanità;
 12. di trasmettere il presente atto per quanto di competenza,
 - d. al Commissario Straordinario dell’Asur;
 - e. al Direttore Amministrativo Asur
 - f. ai Direttori dei Distretti Sanitari dell’AV1;
 13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.;

14. di dare atto che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituito dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013.

Per la competenza Tecnico-Sanitaria:

Il Direttore f.f. del Distretto di Pesaro
(*Dr.ssa Elisa Ambrogiani*)

Il Direttore del Distretto di Fano
(*Dr. Giovanni Guidi*)

Il Direttore del Distretto di Urbino
(*Dr. Michele Cartaginese*)

Il Dirigente U.O.C. Gestione Amm/va Pers.
Conv. e Strutture Accreditate
(*Dott.ssa Anna Maria Lisi*)

U.O.C. Gestione Amm.va Personale Convenzionato e Strutture Accreditate

Si attesta che la spesa derivante dalla presente determina trova copertura nell'ambito del budget complessivo assegnato all'Asur Marche –Area Vasta con Determina n. 469/DGASUR dell'01/07/2022, ed eventualmente, se previsto, tramite le compensazioni ed il riequilibrio delle risorse per come verranno assegnate dalla Regione Marche a seguito di nuovi Accordi tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per il triennio 2022/2024.

La spesa sarà registrata come segue:

Competenza	Conto Contabilità Generale	Descrizione conto	Importo	Riferimento sub autorizzazione
2022	0505100109	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78	€ 5.523.795,00	Aut. AV1TERR/2022 34 sub 1

Il Dirigente U.O.C. Gestione Amm/va Pers.
Conv. e Strutture Accreditate
Dott.ssa Anna Maria Lisi

- ALLEGATI -

Allegato 1: prospetto riepilogativo inserimenti/proroghe anno 2022 in formato cartaceo, sottratto alla pubblicazione per motivi legati alla tutela della riservatezza

**DETERMINA DEL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA
AREA VASTA N. 3**

N. 1788/AV3 DEL 21/12/2022

Oggetto: APPROVAZIONE ASSISTENZA RESIDENZIALE MU. AL. PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA DISABILI “DON GUANELLA” DELL’ISTITUTO “FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA” DI LORETO.

**IL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

VISTA la determina ASUR/DG n. 798 del 29.11.2022 ad oggetto: “DGRM N. 1504 del 21.11.2022- Presa d’atto e determinazioni conseguenti;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono integralmente trascritte, l’assistenza residenziale al paziente Mu. Al. presso la Residenza Protetta Disabili “Don Guanella”, dell’Istituto “Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza” di Loreto - codice OPRS 600666 - assunta la relazione sanitaria dell’UMEA del Distretto di Civitanova Marche del 30-11-2022 con annesso parere del direttore del relativo distretto;
2. di dare atto che l’assistenza decorrerà come prima data utile il 20 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, e per tutto l’anno 2023, al termine del quale sarà assunto eventuale ulteriore provvedimento amministrativo di proroga sulla base della relazione sanitaria e rivalutazione delle condizioni del paziente da parte dell’UMEA del Distretto di Civitanova Marche;
3. di assumere la retta assistenziale pari ad euro/die 120,00 riferita al caso assistenziale specifico di Mu. Al., prevedendo una quota sanitaria euro/die 70,00 a carico dell’Area Vasta n. 3 e 50,00 euro/die quale quota sociale non a carico dell’Area Vasta n. 3;
4. di prendere atto che la struttura detiene regolare documentazione amministrativa attestante l’autorizzazione all’esercizio e la convenzione stipulata tra l’Istituto di Santa Maria della Divina Provvidenza di Loreto e l’ASUR Marche, giusta determina n. 252/DG del 20-05-2020;
5. di dare atto che la spesa per la Area Vasta n. 3 per l’anno 2022 sarà pari ad euro 840,00 iva esente, così calcolata - euro/die 70,00 x 12 giorni - e sarà imputata all’autorizzazione di spesa AV3TERR n. 41.2/2022 conto 0505100111 - acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità - c.d.c. 0822942;
6. di prevedere che per l’anno 2023 la spesa a carico della Area Vasta n. 3 sarà presuntivamente pari ad euro 25.550,00 - euro/die 70,00 x 365 giorni - è sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget provvisorio che sarà assegnato per anno 2023;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

9. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale e all'U.O.C. Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.

IL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELLA AREA VASTA N. 3
Dott.ssa Daniela Corsi

U.O.C. Supporto all'Area Controllo di Gestione di AV

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio è coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget provvisorio anno 2022 di cui alla DGRM N. 1628/2021, come assegnato alla AV3 con Determina n. 469/ASURDG del 1/07/2022.

Si rileva che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget definitivo che verrà assegnato per l'anno 2023.

Il Dirigente F.F. UOC Controllo di Gestione
Dott. Antonio Agostini

U.O.C. Supporto all'Area Contabilità e Finanza di AV

Il Direttore attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e agli esercizi di competenza

Il Dirigente F.F.
Dr.ssa Diana Baldassarri

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA TERRITORIALE – Macerata****Normativa di riferimento**

Legge n. 118 del 30-03-1971 “Conversione in legge del D.L. 30.01.1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), in particolare l’art. 3, terzo comma, seconda proposizione relativo alle varie tipologie assistenziali fruibili da parte degli invalidi civili”.

Legge n. 104 del 05-02-1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;

Legge n. 328 di data 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 14, intitolato “Progetti individuali per le persone disabili”.

Legge 23-12-2000 n. 388 ed in particolare l’art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza familiare;

D.M. 21-05-2001 n. 308 “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell’art. 11 della Legge 08-11-2000 n. 328”.

D.P.C.M. n. 12-01-2017 recante “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Legge Regionale n. 06-11-2002 n. 20 e successivo regolamento di applicazione “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08-03-2004 e s.m.i.

D.G.R.M. n. 1965 del 12-11-2002 che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne individua le finalità e i compiti;

D.G.R.M. n. 406 del 10-04-2006 – n. 581/2007 e n. 665 del 20-05-2008 recanti criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli Enti e i soggetti interessati per la gestione delle Comunità Socio Educative Riabilitative per disabili gravi.

D.G.R.M n. 2635 del 05-12-2000 disciplinante i criteri per la compartecipazione alla spesa tra Enti e soggetti interessati, per la gestione di Comunità alloggio per disabili gravi rimasti privi di sostegno familiare;

D.G.R.M. n. 449 del 15-03-2010 “Gestione di Comunità socio- educative- riabilitative residenziali per disabili gravi - Criteri e disposizioni attuative”;

D.G.R.M. n. 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziali e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della D.G.R.M. 1011/2013”.

D.G.R.M. n. 1588/2017 “Proroga della D.G.R.M. 1331/2014- Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori- modifica della dgrm 1011/2013”.

D.G.R.M. n. 47 del 22-01-2018 “Adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private”.

D.G.R.M. n. 1105 del 25-09-2017 “Piano Regionale Socio Sanitario – DGR 289/15- Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extra ospedaliera, socio-sanitaria e sociale”.

D.G.R.M. n. 81 del 28-1-2019 “Piano Socio-Sanitario Regionale 2019-2021”.

D.G.R.M. n. 937 del 20-7-2020 “L.R. n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale.

Autorizzazione n. 50 del 12-07-2019 all’esercizio della struttura Residenza Protetta per Disabili “Don Guanella” di Loreto.

Determina n. 741/DA AV2 del 16-5-2017 “Contrattualizzazione con Residenza Protetta Disabili Don Guanella”.

Determina Asur n. 252 del 20/05/2020 “Accordo Contrattuale tra l’ASUR/AV2 e Co.Se.R. – RP Disabili dell’Area Vasta 2 – Anni 2020/2022”.

Proposta di provvedimento

Il paziente Mu. Al. è affetto da esiti da emorragia cerebrale post natale, emiparesi dx, afasia, disabilità intellettiva di grado medio, epilessia e per le sue patologie presenta gravi disagi per la quale sono state riconosciute invalidità civile ed indennità di accompagnamento di cui alla Legge 104/'92 in condizioni di gravità.

Per le patologie di cui il paziente Mu. Al. è affetto, è stato preso in carico dall'Umea del Distretto di Civitanova Marche, la quale ha previsto a suo carico una assistenza presso il centro Diurno, perché in ambito familiare non ci sono figure di riferimento in grado di contenere la numerose criticità del paziente, la cui unica figura di riferimento è la sorella, la quale è stata nominata amministratrice di sostegno, e una zia.

Ciò nonostante le poche e fragili figure di riferimento in ambito domiciliare non riescono a contenere la gravosa situazione di Mu. Al., per il quale anche il Sindaco di Civitanova Marche ha chiesto un inserimento urgente presso una struttura residenziale.

L'UMEA del Distretto di Civitanova Marche ha ravvisato quindi la necessità di cercare una struttura adeguata al contenimento e riabilitazione delle problematiche presentate da Mu. Al., individuando la struttura RPD "Don Guanella" dell'Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza di Loreto, il quale dopo una necessaria ed opportuna valutazione del caso ha comunicato di avere disponibilità all'accoglienza del paziente a decorrere dal 20-12-2022, intesa come prima data utile.

La RPD "Don Guanella" è ritenuta una struttura appropriata all'assistenza del paziente in quanto tale struttura è in grado di gestire casi gravi con problematiche simili a quelle presentate da Mu. Al.

La RPD "Don Guanella" detiene regolare documentazione amministrativa attestante l'autorizzazione all'esercizio e la convenzione stipulata tra l'Istituto di Santa Maria della Divina Provvidenza di Loreto e l'ASUR Marche, giusta determina n. 252/DG del 20-05-2020.

Per la fattispecie assistenziale afferente Mu., Al. è stato previsto un carico assistenziale maggiore per la quale si prevede più impegnativo in termini di figure di riferimento, ciò comporta l'applicazione di una retta pari ad euro 120,00, distinta tra la quota sanitaria pari ad euro 70,00, ed euro 50,00 a carico della parte sociale.

La spesa che l'Area Vasta n. 3 sosterrà per l'assistenza al paziente Mu. Al., assumendo come prima data all'inserimento nella struttura RPD "Don Guanella" il 20 dicembre 2022, sarà pari ad euro 840,00 iva esente, così calcolata - euro/die 70,00 x 12 giorni - ed imputata all'autorizzazione di spesa AV3TERR 41.2/2022 conto 0505100111 - acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità - C.d.C. 0822942.

La spesa che sarà a carico della Area Vasta n. 3 per l'anno 2023 sarà presuntivamente pari ad euro 25.550,00 - euro/die 70,00 x 365 giorni - è sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget provvisorio che sarà assegnato per anno 2023.

Esito dell'istruttoria

In base alle motivazioni esposte, si propone

1. di approvare l'assistenza residenziale al paziente Mu. Al. presso la Residenza Protetta Disabili "Don Guanella", dell'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" di Loreto - codice OPRS 600666 - assunta la relazione sanitaria dell'UMEA del Distretto di Civitanova Marche del 30-11-2022 con annesso parere del direttore del relativo distretto;
2. di dare atto che l'assistenza decorrerà come prima data utile il 20 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, e per tutto l'anno 2023, al termine del quale sarà assunto eventuale ulteriore provvedimento amministrativo di proroga sulla base della relazione sanitaria e rivalutazione delle condizioni del paziente da parte dell'UMEA del Distretto di Civitanova Marche;
3. di assumere la retta assistenziale pari ad euro/die 120,00 riferita al caso assistenziale specifico di Mu. Al., prevedendo una quota sanitaria euro/die 70,00 a carico dell'Area Vasta n. 3 e 50,00 euro/die quale quota sociale non a carico dell'Area Vasta n. 3;
4. di prendere atto che la struttura detiene regolare documentazione amministrativa attestante l'autorizzazione all'esercizio e la convenzione stipulata tra l'Istituto di Santa Maria della Divina Provvidenza di Loreto e l'ASUR Marche, giusta determina n. 252/DG del 20-05-2020;

5. di dare atto che la spesa per la Area Vasta n. 3 per l'anno 2022 sarà pari ad euro 840,00 iva esente, così calcolata - euro/die 70,00 x 12 giorni – e sarà imputata all'autorizzazione di spesa AV3TERR n. 41.2/2022 conto 0505100111 – acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità - c.d.c. 0822942;
6. di prevedere che per l'anno 2023 la spesa a carico della Area Vasta n. 3 sarà presuntivamente pari ad euro 25.550,00 – euro/die 70,00 x 365 giorni - è sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget provvisorio che sarà assegnato per anno 2023;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale e all'U.O.C. Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Dr. Andrea Feliziani

Il Direttore Sanitario
Distretto Civitanova Marche
Dr. Gianni Turchetti

Il Dirigente Amministrativo
UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Dr. Alberto Carelli

- ALLEGATI -

Prospetti identificativi pazienti sottratti alla pubblicazione per ragioni di privacy